

Al Presidente della Commissione paritetica

.....

.....

OGGETTO: Accesso a copia dei verbali delle sedute della Commissione Paritetica da parte di un deputato dell'Assemblea regionale.

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte della Commissione Paritetica, avente ad oggetto l'accessibilità, da parte di un deputato regionale, dei verbali delle sedute della medesima Commissione.

La Commissione Paritetica riceveva, infatti, richiesta di accesso ai verbali delle proprie sedute, relativi alla attività svolta dalla stessa nel, da parte di un onorevole del, deputato della Legislatura presso l'Assemblea e membro della Commissione legislativa permanente presso la stessa.

La Commissione Paritetica, premettendo che in passato analoghe istanze di accesso sono state accolte in ossequio al principio di leale collaborazione, latamente interpretato, osserva di nutrire dubbi in merito alla accessibilità dei predetti documenti sulla base delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo, eccepisce la richiedente, *“la Commissione Paritetica, ex art. 43 dello Statuto, non rientra tra gli Organismi di cui all'art. 1 della legge regionale n. 7/2019 così come richiamato dal citato art. 33 della medesima legge che regola il diritto di accesso dei deputati dell'Assemblea regionale La Commissione Paritetica, in quanto direttamente prevista dall'art. 43 dello Statuto Speciale delle Regione, convertito, come è noto, con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, assume una connotazione assimilabile a quella di un Organo Costituzionale. Organo, peraltro, di collaborazione intergovernativa del quale fanno parte, pariteticamente, rappresentanti dello Stato e della Regione. Alla luce di quanto precede sembrano palesarsi seri dubbi in ordine alla ammissibilità della richiesta di accesso in argomento”*.

La richiesta ostensiva, eccepisce ancora la richiedente il parere, apparirebbe acquisire i contenuti di un controllo generalizzato sull'attività della Commissione ed, in particolare, *“su atti di natura interna della medesima (verbali delle riunioni), non ascrivibili alla categoria di “atti amministrativi” (...) ma appaiono assumere una natura essenzialmente politica e strumentale all'attività legislativa, in relazione alla quale, di conseguenza, potrebbero acquisire rilievo preminente anche esigenze di riservatezza*.

Sulla richiesta di parere così formulata, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi osserva quanto segue.

Come già evidenziato dalla Commissione Paritetica nella propria richiesta di parere, il diritto di accesso dei deputati dell'Assemblea Regionale è disciplinato dall' art. 33 della Legge Regionale 7/2019 che così recita: *“I deputati dell'Assemblea regionale, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi degli enti di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni di cui all'articolo 32. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della Regione, sono considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.”*

Il richiamato art. 1 della medesima Legge espressamente menziona i seguenti soggetti: *“la Regione, gli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, gli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché gli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza. (...) Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative”*.

Alla luce di tale previsione normativa la Commissione per l'accesso ritiene di condividere la eccezione sollevata dalla Commissione Paritetica, richiedente il parere, relativa alla non sussumibilità della Commissione Paritetica stessa nel novero dei soggetti individuati dall'art. 1 della Legge Regionale 7/2019.

La Commissione Paritetica, si rileva - definita dalla Corte Costituzionale come “organo consultivo e strumento di collaborazione e raccordo tra Stato e Regioni ad autonomia speciale finalizzato alla ricerca di una sintesi positiva tra posizioni ed interessi diversi” - non è organo regionale, non può dirsi funzionalmente dipendente della Regione, né – *a fortiori* - controllato dalla stessa.

La disciplina dell'accesso del deputato prevista dall'art. 33 della Legge 7/2019 non si estende, pertanto, ad avviso della scrivente Commissione, agli atti della Commissione Paritetica.

Da tale osservazione discende che l'accesso del deputato regionale ai documenti della Commissione Paritetica debba essere ascritto all'accesso documentale ex Legge 241/90 - alla quale la legge regionale rinvia all' art. 32 - e debba pertanto essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e seguenti della medesima Legge.

Ciò con particolare riguardo alla esplicitazione, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90, di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto nonché alla precisazione della strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse fatto valere.

La Commissione ha avuto più volte occasione di pronunciarsi sull'accesso, ex lege 241/90, dei parlamentari e, secondo il proprio costante indirizzo *“è la titolarità di un interesse personale, concreto ed attuale specificato nell'istanza a qualificare la posizione legittimante l'accesso, né la qualifica di parlamentare attribuisce una speciale legittimazione in tal senso - o un accesso svincolato dai presupposti di legge - non esistendo alcuna norma che preveda tali regimi speciali?”*.

Tale orientamento costante della Commissione è stato confermato anche nell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3971 del 2016 nella quale si afferma che *“l'istanza di accesso formulata da un parlamentare va qualificata alla stregua di quella di un comune cittadino - non potendo convenirsi con la tesi di parte appellata secondo cui egli, in virtù della sua semplice qualità, sarebbe titolare di un diritto di accesso più ampio- con il conseguente onere di allegare un interesse giuridicamente qualificato, riconducibile ad una ben individuata situazione soggettiva di natura personale e non al generico esercizio delle funzioni di parlamentare;”*

Quanto infine alla eccezione, sollevata dalla Commissione Paritetica, relativa alla natura dei verbali richiesti e della non ascrivibilità degli stessi alla categoria dei documenti amministrativi, si ricorda che l'art. 22 comma 1 lett. d) della Legge 241/90 definisce “documento amministrativo”: “ogni rappresentazione grafica (...) o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse”. Pertanto ogni documento materialmente formato ed esistente, detenuto da una amministrazione deve essere considerato documento amministrativo ai sensi e per gli effetti della predetta Legge.

Ciò premesso, tuttavia, si precisa che ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), della citata L. n.241/90, il diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. In tale senso è il parere della Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di – Corpo di Polizia locale

FATTO

Il ricorrente, in qualità di responsabile in solido della moglie, proprietaria dell'automobile mod. targa, dopo avere ricevuto il verbale n., con il quale l'Ufficio Polizia Municipale del Comune di irrogava la sanzione di cui all'art. 7, comma 1 lett. a) ed all'art. 14 del codice della strada, con istanza del rivolta al Comune resistente ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. ordinanza n. 1854 del 4/10/2019 citata nel verbale di accertamento e non reperibile per via telematica nell'Albo Pretorio dell'Amministrazione;
2. verbale di avvenuta installazione della segnaletica temporanea in via, derivante dalla predetta Ordinanza, da cui si evinca la data, l'ora, la decorrenza delle nuove prescrizioni ed il responsabile del procedimento;
3. dettaglio delle attività di ricerca del proprietario dell'autovettura mod. targa, parcheggiata in via in data al momento della variazione segnaletica. A titolo di esempio, si richiede copia delle visure effettuate per risalire alla proprietà, delle trascrizioni delle eventuali telefonate, degli ordini di servizio emanati in dal senso, etc.

Dei documenti richiesti eventualmente non disponibili, il ricorrente chiede esplicita attestazione.

Ciò al fine di proporre opposizione alla sanzione irrogata.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini, innanzi la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente, quale destinatario del verbale citato è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Militare della Capitale

FATTO

Il Sottufficiale ricorrente, dopo avere appreso di non essersi utilmente collocato nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di servizio temporanei, con istanza di accesso del presentata sulla base del d.lgs n. 97 del 2016, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. graduatorie e documentazione prodromica all'assegnazione degli alloggi di servizio categoria Sottufficiali dal al;
2. elenchi dei componenti le Commissioni di controllo alloggi succedutesi nel tempo nei quadrimestri indicati;
3. generalità del responsabile dei relativi procedimenti.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del, ha concesso l'accesso ai documenti inerenti il ricorrente e a quelli già pubblicati e lo ha negato ai rimanenti, in quanto pregiudizievole al buon andamento dell'attività amministrativa ed al diritto alla tutela dei dati sensibili di un numero consistente di soggetti.

Il provvedimento del è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione trattandosi di una richiesta presentata ai sensi del d.lgs n. 97 del 2016. L'amministrazione, poi, ha esposto che il ricorrente aveva presentato una precedente istanza di accesso, formulata ai sensi della legge n. 241 del 1990, in ordine alla quale l'amministrazione aveva invitato il ricorrente a precisare i documenti oggetto della richiesta ostensiva; infatti, l'accoglimento dell'istanza, così come formulata, avrebbe determinato la necessità della notifica della stessa ad oltre n. Sottufficiali presenti nelle graduatorie.

La Commissione, con decisione del 9.10.2019, ha ricondotto la richiesta ostensiva in esame nell'alveo della legge n. 241 del 1990 per avere il ricorrente dedotto uno specifico interesse legittimante, ossia la partecipazione al procedimento di assegnazione degli alloggi di servizio. Nel merito la Commissione per quanto attiene la richiesta di informazioni ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per il resto ha invitato parte resistente a notificare il presente gravame ai richiedenti l'alloggio che immediatamente precedono il ricorrente in graduatoria; interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, il Comando Militare della Capitale ha trasmesso alla Commissione una memoria delcon la quale ha comunicato di avere notificato il ricorso ai Sottufficiali che precedono il ricorrente nelle graduatorie relative al, e

In seguito, con memoria del l'amministrazione acceduta ha comunicato che i controinteressati si sono opposti all'accesso. Informa, poi, parte resistente che a seguito della decisione della Commissione del 9 ottobre 2019, in data, il ricorrente ha presentato un'istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. graduatorie, ivi compresi i relativi verbali stilati e stabilmente detenuti dal Comando resistente, nonché tutta la documentazione, anche endoprocedimentale, prodotta e prodromica all'assegnazione degli alloggi AT, categoria sottufficiali dal alla data del;
2. elenchi nominativi delle Commissioni di controllo alloggi succedutesi nei diversi quadrimestri.
3. Informa parte resistente che l'accesso sarebbe stato esercitato in data

DIRITTO

La Commissione, osserva che l'istanza di accesso del è analoga a quella presentata in data, in ordine alla quale ultima pende il presente ricorso innanzi la Commissione. Preso atto che l'amministrazione ha concesso l'accesso ai chiesti documenti e che era stata fissata la data per l'esercizio del diritto di accesso al, chiede al ricorrente se ritiene soddisfatto il proprio interesse; nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – direzione regionale - direzione provinciale di - ufficio territoriale di

FATTO

Il ricorrente con istanza del 19.12.2019 rivolta all'Agenzia resistente, ha chiesto di accedere alle dichiarazioni dei redditi – anni 2018 e 2019 nonché ai contratti di locazione intestati alla moglie; ciò al fine di presentare al Tribunale di la richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento a carico della controinteressata sig.ra stabilito con sentenza n. del

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 9.01.2020 ha negato il chiesto accesso ricordando che gli artt. 211 e 492 bis c.p.c. attribuiscono all'esclusiva valutazione del giudice l'esibizione dei documenti e, dunque, che l'istanza di accesso non poteva essere accolta in assenza di un provvedimento autorizzativo dell'organo giudicante, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.

Il provvedimento di diniego del 9.01.2020 è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il presente gravame è stato notificato alla controinteressata

E' pervenuta memoria con la quale parte resistente ha ricostruito la presente vicenda ed ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego supportandole con recente giurisprudenza.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente, al fine di valutare l'opportunità di avviare il giudizio di revisione dell'assegno di mantenimento, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti.

Inoltre, la Commissione ricorda che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza la disciplina di cui all'art. 210 e 210 c.p.c. è complementare a quella dettata dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 atteso che "il giudice che tratta la vicenda matrimoniale può utilizzare i poteri di accesso ai dati della pubblica amministrazione genericamente previsti dall'art. 210 c.p.c., come ampliati dalle nuove norme inserite nel 2014, ma questa rimane una sua facoltà e non un obbligo, deve perciò conservarsi la possibilità per il privato di avvalersi degli ordinari strumenti offerti dalla l. n. 241 del 1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare di consegnare all'Amministrazione" (C.d.S n. 5347/2019 e C.d.S. n. 5910/2019).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione acceduta a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Liceo artistico “....”, Liceo Statale

FATTO

La ricorrente, con istanza del 13.11.2019 ha chiesto al Liceo resistente di accedere ai seguenti documenti:

1. mail protocollata presso il Liceo stesso “dagli aspiranti candidati a supplenza del Personale ATA di terza fascia, profilo AR 15 – anno 2015”.
2. atto di ribasso del punteggio con gli estremi del protocollo e di mail indicati dalla ricorrente su istanze on line;
3. mail di convocazione, con relativo numero di protocollo del personale ATA di terza fascia, profilo AR 15 inviata, presumibilmente nel mese di ottobre 2016 alla ricorrente stessa all'indirizzo mail indicato su istanze on line.

Successivamente, con istanza del 16.11.2019 rivolta al Liceo resistente, la ricorrente ha chiesto di accedere alla mail protocollata presso il Liceo stesso “dagli aspiranti candidati a supplenza del Personale ATA di terza fascia, profilo AR 15 – anno 2015”.

Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per attivare ogni iniziativa ritenuta opportuna.

Esponde la sig.ra di essere iscritta nella graduatoria di terza fascia del personale ATA – profilo AR 15 (assistente tecnico alla grafica) per la provincia di, fin dal mese di settembre dell'anno 2005. Nel corso del mese di ottobre dell'anno 2015 il Liceo di ha avviato le convocazioni finalizzate alle nomine del personale ATA – profilo AR 15, attingendo il suddetto personale dalle graduatorie delle scuole vicine e, in particolare, dalla graduatoria del Liceo resistente. Quest'ultimo ha, pertanto, trasmesso un elenco di nominativi dal quale era escluso quello della ricorrente; ciò nonostante quest'ultima fosse inserita nelle graduatorie del personale ATA di terza fascia dei due Licei resistenti, con un punteggio pari a Venne, dunque, assunta presso il Liceo la sig.ra, la quale sebbene con un punteggio superiore rispetto a quello della ricorrente, non era presente nella graduatoria del Liceo stesso.

Nel corso del mese di ottobre dell'anno 2016, il Liceo convocava il personale ATA di terza fascia – area AR 15 dalla propria graduatoria, al cui interno la ricorrente era collocata in posizione apicale con un punteggio pari a; nonostante ciò venne assunta la sig.ra avente un punteggio in

graduatoria inferiore rispetto a quello della ricorrente. E' solo nell'anno 2017 che la ricorrente è assunta presso il Liceo

Il Liceo resistente, con provvedimento del 22 gennaio 2020, ha comunicato alla ricorrente di doversi rivolgere al Liceo, ed ha precisato che le graduatorie di Istituto di III fascia ATA hanno validità triennale, ossia dall'anno 2014 fino all'anno 2017; aggiunge il Liceo che nella propria graduatoria di Istituto di III fascia ATA AR 15 la ricorrente occupava il posto n. con un punteggio pari a, mentre la sig.ra occupava il posto n., con un punteggio pari a

La ricorrente avverso la condotta inerte del Liceo integrante la fattispecie del silenzio diniego ed avverso il provvedimento del 22 gennaio 2020 del Liceo, ha adito la Commissione in data 23.01.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al ricorso non è allegato il provvedimento impugnato del 22 gennaio 2020.

Il Liceo Artistico ha inviato una memoria con la quale ha riepilogato la presente vicenda ed ha ricordato che la graduatoria per il triennio 2014/2017, è stata pubblicata presso l'albo pretorio della scuola ed è accessibile da ogni altra istituzione scolastica attraverso il Sistema Informativo del Miur – SIDI per essere utilizzata nel caso si verificassero eventuali necessità di supplenza.

DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento alla richiesta ostensiva rivolta al Liceo formulata in data 13.11.2019 la Commissione rileva l'irricevibilità del ricorso per essere stato presentato in data 23.01.2020, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla formazione del silenzio rigetto ricadente in data 13.12.2019.

La Commissione rileva, poi, l'inammissibilità del ricorso presentato avverso il provvedimento del Liceo del 22.01.2020 per mancata allegazione dello stesso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. a) del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione in parte dichiara il ricorso irricevibile e in parte inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 4, lett. a) e comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di - Ufficio Legale – Area Contenzioso

FATTO

Il ricorrente, con istanza del 10.01.2020, rivolta all'Agenzia delle Entrate resistente ha chiesto di accedere, mediante estrazione di copia digitale, alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di imposta della srl c.f., ciò al fine di difendere i propri diritti ed interessi nel giudizio in corso tra il ricorrente e la società.

L'Agenzia resistente, con provvedimento del 27.01.2020, ha negato il chiesto accesso in considerazione della genericità dell'interesse alla base della richiesta ostensiva.

Il provvedimento del 27.01.2020 è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Espone il ricorrente che è pendente presso il Tribunale di – Giudice di Pace, numero di Ruolo/....., una controversia civile e che a favore del ricorrente è stato emesso il decreto di accoglimento n./.....; pertanto, i chiesti documenti sono necessari per accertare la capienza patrimoniale per l'eventuale esecuzione forzata della società controinteressata. Al gravame non è allegata la prova della notifica alla società controinteressata.

E' pervenuta una memoria di parte resistente la quale ribadisce le ragioni alla base del proprio diniego.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica alla controinteressata srl. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di

FATTO

Il ricorrente, dopo avere ricevuto il verbale n. del 28.06.2019 - notificato il 05.07.2019 - redatto dalla Polizia locale di di contestazione della violazione dell'art. 158 comma 2 lett. e) del Codice della Strada, ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada.

A seguito notifica del verbale citato il ricorrente, in data 22.07.2019, ha chiesto alla Polizia Locale di di accedere a copia delle ordinanze relative alla segnaletica piazzole di carico/scarico merci di via a

La Polizia Municipale, con provvedimento del 24.07.2019 ha comunicato al ricorrente che l'ordinanza richiesta è risalente ad anni precedenti al 2000 ed archiviata presso il deposito comunale (interporto) e che avrebbe fornito i chiesti documenti "al più presto possibile".

Il provvedimento di differimento del 24.07.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione in data 3.02.2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria della Prefettura resistente la quale ha comunicato di non avere formato né di detenere i chiesti documenti.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla data di conoscenza del provvedimento di differimento del 24.07.2019.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente: Istituto Comprensivo Statale

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la -
Ufficio III – Ambito Territoriale di

FATTO

La ricorrente, in qualità di dirigente scolastica e legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo Statale, con istanza dell' 11/12/2019 rivolta all'amministrazione resistente ha chiesto di accedere alla segnalazione assunta al prot. n. del, al fine di tutelare l'amministrazione scolastica dalla medesima diretta atteso il potenziale carattere diffamatorio della segnalazione stessa.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 30.12.2019 ha negato il chiesto accesso, ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza dell'autore della segnalazione rispetto all'interesse ostensivo della ricorrente.

Il provvedimento del 30.12.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria di parte resistente la quale ha esposto che la vicenda trae origine da una segnalazione pervenuta all'amministrazione resistente con la quale l'esponente rappresentava che presso l'I.C. resistente il personale assegnato a posti di sostegno veniva impiegato per l'effettuazione di supplenze, pur in presenza di un bambino affetto da disabilità. A seguito della segnalazione l'amministrazione resistente ha chiesto chiarimenti alla ricorrente la quale ha confermato quanto contenuto nell'esposto. Il procedimento si è concluso con l'invio di una nota con la quale l'amministrazione acceduta invitava la dirigente scolastica a rispettare le disposizioni sull'insegnamento di sostegno. Pertanto, l'amministrazione resistente ha negato il chiesto accesso rilevando la mancanza di nesso di collegamento tra l'interesse vantato ed il chiesto documento atteso il carattere non diffamatorio di quest'ultimo. Aggiunge l'amministrazione resistente che il contenuto dell'esposto era stato trasfuso nella richiesta di chiarimenti alla dirigente scolastica e che l'interesse ad un ambiente lavorativo sereno debba ritenersi prevalente sull'interesse ostensivo della ricorrente. Parte resistente supporta le proprie argomentazioni con una copiosa giurisprudenza.

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente ha agito per la tutela dell'Istituzione scolastica dalla medesima rappresentata, ossia l'Istituto Comprensivo Statale Al riguardo si ricorda che

l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale ai sensi dell'art. 22 comma 5 della legge n. 241 del 1990.

Il ricorso appare quindi inammissibile, perché volto a tutelare un interesse comunque non tutelabile in sede di accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Capitaneria di Porto di, Comune di, Regione, Comando Provinciale Gruppo Carabinieri Forestali di, Corte dei Conti – sede regionale della, Procura della Repubblica presso il Tribunale di

FATTO

La ricorrente,, quale delegata provinciale della Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli – L.I.P.U. di, con memoria pervenuta il 6.02.2020, ha rappresentato a questa Commissione di avere presentato diverse istanze di accesso rivolte agli uffici competenti della Regione, del Comune di e di altre amministrazioni inerenti il procedimento di autorizzazione dell’Area Faunistica Venatoria privata presso la

Da ultimo, in data 16.01.2020 la ricorrente ha presentato un’istanza di accesso ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013, avente ad oggetto “tutte le necessarie autorizzazioni amministrative eventualmente emanate inerenti il procedimento che ha portato alla autorizzazione, in data 16/12/2019, della creazione di azienda faunistico venatoria privata all’interno del SIC – Comune di (....), su terreni demaniali, in area contigua di Riserva Naturale Regionale e Area Umida sotto tutela internazionale RAMSAR e la presenza di n. capanni fissi per la caccia agli anatidi nel Sito Natura 2000”. L’accedente ha chiesto altresì copia di tutte le informazioni a carattere ambientale relative ad accertamenti, valutazioni, considerazioni, atti in relazione al procedimento citato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14, comma 3°, della legge n. 349/1986, 3 sexies del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 2, 22-25 della legge n. 241/1990 e s.m.i., 2-3 del decreto legislativo n. 195/2005.

Ciò al fine di proporre ricorso al TAR contro il provvedimento della Regione, del che autorizza una azienda faunistico venatoria privata, su terreni che non possono essere utilizzati a “scopo di lucro per attività venatorie” su area umida di importanza internazionale – c.d. zona - e corridoio migratorio, all’interno di un Sic dove la selvaggina, soprattutto migratoria, deve trovare protezione.

DIRITTO

La Commissione osserva in via generale di non essere competente e pronunciarsi sulle richieste di accesso civico stante l’istituzione, ad opera del d.lgs. n. 33/2013, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico; tuttavia,

nel caso in esame la ricorrente ha dedotto uno specifico interesse legittimante, ossia la qualità di delegata provinciale della L.I.P.U. e, pertanto, l'istanza è riconducibile nell'alveo della legge n. 241 del 1990.

La Commissione, poi, rileva che l'istanza in esame presenta la data del 16.01.2020 mentre la ricorrente si è rivolta alla Commissione in data 6.02.2020 ossia, prima del termine di trenta giorni previsto dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Comando provinciale Vigili del Fuoco di

FATTO

Il ricorrente, con istanza del 3.01.2020 rivolta al Comando provinciale resistente, formulata sulla base del d.lgs n. 33 del 2013, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. relazione tecnica ed elaborati grafici, relativi al progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendio riferito alla scuola - (Istituto Comprensivo) di, allegati all'istanza ricevuta dal comune di in data 11.11.2016 e sui quali è stata elaborata la valutazione (pratica) prot. del 20.09.2019 dell'ufficio prevenzione incendi;
2. copia del progetto restituito al Comune di munito del nulla osta del Comando resistente, come indicato nella valutazione di cui al punto n. 1.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 16.01.2020, ha invitato il ricorrente a rivolgere la richiesta al Comune di, quale ente che ha elaborato i chiesti documenti.

Il provvedimento del 16.01.2020 è stato impugnato innanzi la Commissione in termini.

Parte resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha ricordato che la Commissione non è competente e pronunciarsi sulle richieste di accesso civico.

DIRITTO

La Commissione osserva in via generale di non essere competente e pronunciarsi sulle richieste di accesso civico stante l'istituzione, ad opera del d.lgs. n. 33/2013, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico. Inoltre, il sig. non ha chiarito nel gravame il nesso di collegamento tra la richiesta ostensiva e l'interesse dichiarato e pertanto il ricorso non è riconducibile nell'alveo dell'accesso ordinario in ordine al quale la Commissione è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il ricorrente con istanza del 30.09.2019 rivolta al Comune resistente ha chiesto di accedere al Foglio di famiglia (faldone n serie, famiglia); ciò al fine di completare, quale discendente delle persone a cui fa riferimento il foglio di famiglia, un testo storico – familiare in lavorazione.

Il Comune acceduto, con provvedimento del 24.10.2019 ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 37 del regolamento anagrafico.

Il provvedimento di diniego del 24.10.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione in data 17.01.2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria del Comune resistente.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la propria incompetenza ad esaminare il presente gravame attesa la presenza nella Regione del difensore civico al quale si trasmette per competenza il presente gravame, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990.

La Commissione rileva, poi, che il ricorso è tardivo per essere stato inviato in data 17.01.2020, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla data di conoscenza del provvedimento di diniego del 24.10.2019.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza ed invita la segreteria ad inoltrare, per competenza, il presente gravame al Difensore civico della Regione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Compartimento della Polizia stradale per la – Sezione di

FATTO

Il Vice Ispettore ricorrente, in servizio presso la Sottosezione Polizia stradale di, con istanza del 25.09.2019 ha chiesto alla Sezione di dell'amministrazione resistente di accedere al proprio fascicolo personale e di acquisire ogni documento relativo al ricorrente medesimo, esistente agli atti dell'ufficio; ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi. L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 29.10.2020 ha concesso il chiesto accesso, tuttavia in sede di esercizio del diritto il ricorrente si è lamentato di non avere potuto accedere “agli atti ed alle relazioni dai quali sono scaturite le relazioni predisposte dal ricorrente stesso dal 2015 fino alla data di presentazione dell'istanza di accesso in esame (sottofascicolo)”. Pertanto, in data 29.10.2019 il ricorrente ha presentato una successiva richiesta ostensiva nella quale ha specificato di volere accedere ai seguenti documenti:

1. tutti gli atti e le relazioni di servizio, anche redatte da terzi, che contengono il nome del ricorrente o si riferiscono a fatti al medesimo riferibili, corredate da lettere di trasmissione da e per la sezione;
2. eventuali scritti od altri atti, anche anonimi, riferibili al ricorrente.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 26.11.2019 ha comunicato al ricorrente di non possedere documenti anonimi che lo riguardano e, per il resto, ha negato il chiesto accesso per essere le relazioni di servizio redatte da altri dipendenti sono contenute nei loro fascicoli personali.

Il provvedimento di diniego del 26.11.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione in data 30.01.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente, la quale ha ricostruito la presente vicenda. In particolare, l'amministrazione ha ricordato che l'istanza di accesso del 29.11.2019 era stata rivolta anche nei confronti del Compartimento della Polizia stradale della il quale aveva differito il chiesto accesso e che tale provvedimento era stato impugnato innanzi questa Commissione. L'amministrazione, poi, espone esaurientemente le ragioni alla base del proprio diniego.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego recante la data del 26.11.2019.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Compagnia di

FATTO

Il Maresciallo Maggiore ricorrente, con istanza del 29.08.2019 ha chiesto alla Compagnia resistente di accedere alla nota del 29.07.2019 del sindaco del Comune di indirizzata al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di ed al Comando Compagnia Carabinieri di inerente l'immobile adibito a Stazione Carabinieri di, contenente fatti relativi al ricorrente medesimo.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 25.09.2019 ha negato il chiesto accesso trattandosi di atto giudiziario e non amministrativo.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del 25.09.2019 innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ribadito la natura giudiziaria del chiesto documento.

La Commissione, con ordinanza del 24.10.2019, ha invitato parte resistente a precisare le ragioni per le quali la nota del 29.07.2019 del sindaco del Comune di debba qualificarsi atto giudiziario, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente è pervenuta memoria della Legione Carabinieri – Compagnia di la quale ha esposto che il documento in esame è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di in ragione del suo contenuto, ossia la descrizione di situazioni penalmente rilevanti che contemplavano ed integravano una precedente denuncia del sindaco rivolta nei confronti del ricorrente. Aggiunge l'amministrazione che la lettera è coperta da segreto istruttorio per essere le indagini preliminari del processo originato dalla denuncia in corso di svolgimento.

La Commissione, con ordinanza del 19.12.2019 ha invitato parte resistente a chiedere alla Procura se i documenti richiesti siano coperti o meno da segreto d'indagine, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente la Legione Carabinieri – Compagnia di ha inviato una memoria, recante la del 31.01.2020, con la quale ha rappresentato di avere chiesto, in data 9.01.2020, alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di se il documento in questione fosse o meno coperto da segreto d'indagine e che l'Autorità Giudiziaria, ancora, non aveva fornito riscontro.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale la Compagnia di comunica di avere chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di se il documento in questione fosse o meno coperto da segreto d'indagine, rimane in attesa di conoscere il riscontro dell'Autorità Giudiziaria. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione rimane in essere in attesa di conoscere il riscontro dell'Autorità Giudiziaria. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La ricorrente, residente presso il Comune resistente di, con istanza del 17.12.2019 ha chiesto di accedere all'ordinanza n..../.... del Complesso sito in via n. in e con istanza di accesso del 20.12.2019 rivolta al Comune medesimo ha chiesto di accedere all'ordinanza n. 6 del 5.03.1990.

Avverso le condotte inerti del Comune acceduto, la ricorrente si è rivolta alla Commissione in data 30.01.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria dell'amministrazione comunale acceduta rivolta alla Commissione la quale ha rappresentato che le richieste ostensive hanno a oggetto un'ordinanza del "Ministro per il coordinamento della Protezione Civile" e una minuta, ossia un "mero appunto" privo di valore "esterno", erroneamente qualificato quale ordinanza dalla ricorrente. Aggiunge l'amministrazione che l'ordinanza del "Ministro per il Coordinamento della Protezione civile" non è di pertinenza del Comune; con riferimento al provvedimento di cui all'istanza del 20.12.2019, il Comune ha comunicato di avere avviato una ricerca presso una ditta di custodia e deposito degli archivi cartacei ed ha espresso la volontà di rilasciare tale documento, persistendo l'interesse della ricorrente.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione

La Commissione, poi, riunisce i due ricorsi per connessione soggettiva.

Nel merito la Commissione con riferimento alla richiesta di accesso all'ordinanza n./.... del Complesso sito in via n., chiede a parte resistente se detiene il chiesto documento; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Relativamente alla richiesta di accesso all'appunto n. del 5.03.1990, erroneamente qualificato quale ordinanza dalla ricorrente, la Commissione ricorda che l'art. 9, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 184 del 2006, dispone che "Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una

temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata". Pertanto, la Commissione invita parte resistente a comunicare alla ricorrente di avere differito il chiesto accesso al momento del reperimento del documento in questione, indicandone la presumibile durata.

PQM

La Commissione in parte invita l'amministrazione resistente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo nelle more i termini di legge, in parte invita l'amministrazione ad adempiere l'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La ricorrente, residente presso il Comune resistente di, con istanza del 17.12.2019 ha chiesto di accedere all'ordinanza n. / del Complesso sito in via n. in con istanza di accesso del 20.12.2019 rivolta al Comune medesimo ha chiesto di accedere all'ordinanza n. del 5.03.1990.

Avverso le condotte inerti del Comune acceduto, la ricorrente si è rivolta alla Commissione in data 30.01.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria dell'amministrazione comunale acceduta rivolta alla Commissione la quale ha rappresentato che le richieste ostensive hanno a oggetto un'ordinanza del "Ministro per il coordinamento della Protezione Civile" e una minuta, ossia un "mero appunto" privo di valore "esterno", erroneamente qualificato quale ordinanza dalla ricorrente. Aggiunge l'amministrazione che l'ordinanza del "Ministro per il Coordinamento della Protezione civile" non è di pertinenza del Comune; con riferimento al provvedimento di cui all'istanza del 20.12.2019, il Comune ha comunicato di avere avviato una ricerca presso una ditta di custodia e deposito degli archivi cartacei ed ha espresso la volontà di rilasciare tale documento, persistendo l'interesse della ricorrente.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione

La Commissione, poi, riunisce i due ricorsi per connessione soggettiva.

Nel merito la Commissione con riferimento alla richiesta di accesso all'ordinanza n. / del Complesso sito in via n., chiede a parte resistente se detiene il chiesto documento; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Relativamente alla richiesta di accesso all'appunto n. del 5.03.1990, erroneamente qualificato quale ordinanza dalla ricorrente, la Commissione ricorda che l'art. 9, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 184 del 2006, dispone che "Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una

temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata". Pertanto, la Commissione invita parte resistente a comunicare alla ricorrente di avere differito il chiesto accesso al momento del reperimento del documento in questione, indicandone la presumibile durata.

PQM

La Commissione in parte invita l'amministrazione resistente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo nelle more i termini di legge, in parte invita l'amministrazione ad adempiere l'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente: di s.n.c.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione provinciale di

FATTO

Il sig., socio munito della legale rappresentanza verso terzi della società ricorrente, dopo che a quest'ultima ha ricevuto il verbale unico di accertamento e notificazione n./.... del 5/11/2019, con istanza del 3.12.2019 ha chiesto di accedere ai documenti del relativo procedimento, ivi compresi gli atti richiamati, presupposti, prodromici e successivi, ai sensi dell'art.7 comma 2 d.D.PR. n. 184/06. Ciò al fine di esercitare il diritto di difesa dell'istante nel procedimento amministrativo di accertamento e violazione e consentire di depositare memoria difensiva ai sensi dell'art.18 Legge 689/1981. Il legale rappresentante della ricorrente, chiede, inoltre, "la comunicazione delle modalità per l'esercizio del diritto di accesso per via telematica, così come obbligatoriamente previsto dal disposto di cui all'art.13 DPR 184/2006".

L'amministrazione acceduta, con pec dell'11.12.2019, ha negato il chiesto accesso sulla scorta della prevalente giurisprudenza a tenore della quale "...omissis ... deve ritenersi in via generale prevalente, se non assorbente, la tutela apprestata dall'ordinamento alle esigenze di riservatezza delle suddette dichiarazioni, contenenti dati sensibili la cui divulgazione potrebbe comportare, nei confronti dei lavoratori, azioni discriminatorie o indebite pressioni" (sentenza del Consiglio di Stato n.863 del 24 febbraio 2014). Aggiunge l'amministrazione che nel caso in esame la maggior parte dei lavoratori ascoltati sono in questo periodo cessati ma in forza stagionalmente all'azienda e che appare, pertanto, fondamentale tutelare il loro diritto alla riservatezza. Inoltre, prosegue l'Istituto previdenziale, che "il verbale di accertamento appare motivato oggettivamente e non è basato soltanto sulle dichiarazioni dei lavoratori dipendenti, ma ha preso in esame l'organizzazione della ditta contestualizzata nel territorio ad elevata caratteristica turistica. Pertanto, il mancato accesso agli atti non pregiudica la possibilità di difesa da parte del datore di lavoro".

Il provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame è stato notificato ai controinteressati lavoratori legati da un rapporto di subordinazione con la società ricorrente, ossia i sigg.,,,, i quali hanno consentito l'accesso.

L'amministrazione resistente ha trasmesso alla Commissione il verbale unico di accertamento e notificazione n./.... del 5/11/2019.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'art. 2 del D.M. 4 novembre 1994 n. 757, in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni, sottrae all'accesso i "documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi" (lett. c) nonché quelli "...riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza".

Secondo la recente giurisprudenza "la predetta norma non pone un divieto assoluto e generalizzato di accesso ai verbali ispettivi e ai presupposti atti istruttori, ma prevede un limite alla diretta conoscibilità delle notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi, con la conseguenza che la sua applicazione presuppone un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, e non per presunzione assoluta; pericolo che ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto deve ritenersi insussistente allorché il rapporto di lavoro dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni riportate nel verbale venga a cessare" (TAR Toscana, I Sez. sentenza del 30 maggio 2018 n. 770).

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che il ricorso sia da accogliere con riferimento ai documenti relativi alle dichiarazioni dei lavoratori alle dipendenze della ricorrente che hanno consentito il chiesto accesso. Con riferimento agli altri lavoratori ascoltati cessati in questo periodo ma in forza stagionalmente all'azienda, la Commissione rileva che gli stessi potrebbero subire un pregiudizio dall'ostensione dei documenti.

PQM

La Commissione, in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione acceduta a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte in parte lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore della Difesa – I Reparto - Personale

FATTO

Il ricorrente, in data 15.07.2019, ha presentato all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm. avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. il totale della spesa per indennità di trasferta, comprensiva di tutti gli oneri riconducibili al trattamento di missione in genere, per ciascun membro del Consiglio Centrale di Rappresentanza Militare (Co.Ce.R.) per l'anno
2. Il totale spesa per ciascuna sezione del Co.Ce.R.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 02.10.2019, ha comunicato all'accidente che alcuni controinteressati hanno presentato motivate opposizioni all'accesso. Pertanto, lo Stato Maggiore della Difesa resistente, con provvedimento dell'11.12.2019, ha accolto l'istanza di accesso ed ha ostenso "i dati economici oggetto della domanda, riferibili ai singoli delegati del Consiglio Centrale di Rappresentanza Militare (Co.Ce.R.) per l'anno (attualmente in carica), attraverso l'oscuramento dei dati personali nonché disponendo gli elementi di risposta in modo tale da non rendere identificabile il delegato Co.Ce.R., beneficiario del trattamento economico di cui trattasi". Ciò al fine di soddisfare l'esigenza di protezione dei dati personali invocata dai controinteressati.

Successivamente il ricorrente, con istanza del 18.12.2019 fondata sull'art. 22 e ss della legge n. 241 del 1990, ha chiesto di accedere alle motivate opposizioni formulate dai controinteressati, al fine di valutare l'opportunità di difendere nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 10.01.2020, ha negato il chiesto accesso rilevando la carenza di un interesse qualificato in capo al richiedente per non avere il medesimo esplicitato l'effetto che potrebbe concretamente spiegarsi sulla sua sfera giuridica per effetto dell'ostensione della documentazione richiesta, limitandosi lo stesso a invocare una eventuale e non meglio precisata tutela giurisdizionale.

Il provvedimento di diniego del 10.01.2020 è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria con la quale ribadisce le ragioni alla base del proprio diniego rappresentando che la richiesta di accesso generalizzato è stata soddisfatta secondo modalità idonee a tutelare il diritto alla riservatezza dei controinteressati.

DIRITTO

La Commissione invita l'amministrazione resistente a trasmettere l'istanza di accesso del 18.12.2019 ai controinteressati identificati in coloro che avevano presentato motivata opposizione alla richiesta di accesso generalizzata; nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte resistente ad adempiere l'incombente di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della - Settore Gestione Risorse - Ufficio Risorse umane

FATTO

Il ricorrente, in servizio presso l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di, in data 21.11.2019 ha presentato un'istanza di accesso a documenti e note intercorsi tra articolazioni dell'Agenzia resistente relative a delle indagini amministrative svolte nei suoi confronti. L'amministrazione resistente, in data 19.12.2019, ha concesso l'accesso ai documenti indicati nella richiesta ostensiva ad eccezione del "contenuto ed esiti delle indagini svolte dalla Direzione Regionale della attivate in conseguenza di esposti anonimi in date e conclusesi il senza che fossero emerse delle irregolarità". Motiva il ricorrente di avere appreso dell'esistenza dei chiesti documenti dopo avere avuto copia di un verbale stilato dalla Direzione Centrale dell'Agenzia resistente relativo ad un'indagine amministrativa svolta nei confronti del ricorrente medesimo.

Il provvedimento di parziale diniego è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente ha trasmesso alla Commissione il ricorso ed i relativi allegati, la relazione di del 30.05.2014 della Direzione regionale della alla quale sono stati apposti numerosi omissis.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La Commissione rileva che il ricorrente quale destinatario dell'indagine amministrativa citata è titolare di un interesse qualificato a conoscere i documenti del relativo procedimento, tra i quali la relazione contenente gli esiti dell'indagine svolta dalla Direzione Regionale della Del resto la stessa amministrazione acceduta nella memoria inviata alla Commissione non ha esposto le ragioni alla base della sottrazione di tali documenti all'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione acceduta a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

FATTO

Il ricorrente, con istanza del 05/12/2019 rivolta nei confronti dell'ufficio volanti dell'amministrazione acceduta, ha chiesto di accedere "al verbale di intervento di un equipaggio della Questura di presso il pronto soccorso generale dell'ospedale di avvenuto nella tarda serata del 1.12.2019, dopo avere spiegato quanto accaduto in serata, ossia che il sig. seguiva a pochi passi il sig. il quale è, unitamente al ricorrente, firmatario di un'istanza di ammonimento presentata alla Questura resistente".

L'amministrazione acceduta, in data 11.12.2019, ha fornito al ricorrente un'attestazione dell'intervento effettuato riportante l'attività di Polizia giudiziaria esperita dal personale dipendente e non il verbale delle operazioni.

Il provvedimento dell'11.12.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame non è stato notificato al controinteressato

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato, Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del – Ufficio Motorizzazione Civile di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce quanto segue. In data la Legione Carabinieri, Compagnia di, ha comunicato all'amministrazione resistente che il era persona segnalata per il consumo di sostanze incompatibili con la guida di veicoli.

In data 19 novembre 2019, pertanto, è stata avviata a carico dell'esponente la procedura per la revisione del possesso dei requisiti psico-fisici di cui all'art. 128 c.d.s.

In data 19 dicembre, il formulava istanza di accesso a tutti i documenti inerenti il menzionato procedimento di revisione, cui faceva seguito un'ostensione, giudicata parziale, siccome mancante della richiesta di analisi inviata alla Direzione del pronto Soccorso di e del verbale di pronto Soccorso, che venivano richiesti in data 3 gennaio con nota trasmessa anche alla scrivente Commissione.

Parte resistente con nota del 16 gennaio u.s., trasmessa anche al Sig., ha dato atto del rilascio di quanto richiesto dall'esponente. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, facendo constare l'avvenuto rilascio della documentazione domandata dal ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto dell'invio da parte dell'amministrazione di quanto richiesto dal ricorrente, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: ed altri,

contro

Amministrazione resistente: Comando Aeronautica militare – Brigata –

FATTO

I Sigg.ri ed altri rappresentati e difesi dall'avv., riferiscono di aver presentato in data istanza di accesso preordinata all'estrazione di copia degli ordini del giorno e relativi ordini di servizio degli esponenti riferiti agli ultimi cinque anni, e ciò in ragione dell'azione, poi intrapresa dinanzi al competente TAR, finalizzata al riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di reperibilità.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso con nota del 10 gennaio u.s. opponendo la disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 90/2010, che, all'art. 1048, comma 1, lettera i), esclude dall'accesso i documenti inerenti l'organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserma, bordo, aeroporto e opponendo altresì la genericità ed il carattere esplorativo dell'istanza di accesso.

Contro tale provvedimento di diniego i suddetti ricorrenti hanno adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dai ricorrenti in epigrafe, la Commissione osserva quanto segue.

La questione sottoposta all'esame della scrivente Commissione ruota intorno all'accessibilità degli ordini del giorno e di servizio formati in ambito militare.

Nel caso di specie, pur sussistendo in astratto un interesse qualificato all'accesso in capo ai ricorrenti, la *res* controversa deve tenere conto in concreto della disposizione evocata da parte resistente nel provvedimento impugnato, la quale testualmente prevede che sono esclusi dall'accesso i documenti relativi a "*organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserma, bordo, aeroporto*". Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione sul punto non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale – Servizi Territoriali Liguria

FATTO

Il Sig., in proprio, in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: *“esaminare il/i fascicolo/i e poter estrarre copia digitale, anche in proprio tramite scansione fotografica per sollevare lo stesso ufficio dalle relative incombenze, degli atti relativi (anche interni) alla concessione demaniale marittima n. /, n. del repertorio del Comune di, rilasciata il, intestata alla Soc. Immobiliare s.r.l., poi ceduta alla sig.ra, titolare dello stabilimento balneare “.....”, con sede in, Via La presente istanza include l'accesso agli atti correlati, anche storici, le concessioni demaniali marittime suppletive, variazioni catastali, perizie, sanatorie collegate e ogni altra concessione demaniale marittima (anche se assegnata ad altri intestatari) inerente i mappali, e (frazionamenti del mappale, non più in essere), al foglio del catasto fabbricati/terreni del Comune di, su cui la citata concessione n. / incide”*.

La richiesta veniva formulata ai sensi della legge n. 241/1990 e del D. lgs. n. 195/2005 e riportava come motivazione la qualità di cittadino residente in prossimità dell'area data in concessione nonché l'interesse di tipo ambientale a conoscere quanto domandato.

Parte resistente ha dapprima, in sostanza, accolto la domanda di accesso indicando la documentazione in proprio possesso e chiedendo al ricorrente di voler fissare un appuntamento con gli uffici competenti per il relativo esercizio, salvo poi, da una parte e con riferimento ad altra documentazione (quella contenente i dati della Società concessionaria), comunicare a quest'ultima la richiesta di accesso al fine di conoscerne le determinazioni eventualmente oppositive ed infine, ad opposizione avvenuta, con nota datata 16 dicembre 2019, negare totalmente l'accesso ritenendo la relativa domanda non qualificata in punto di interesse dell'accedente.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig., la Commissione osserva quanto segue.

Quanto alla domanda basata sulla legge n. 241 del 1990, l'amministrazione ha negato l'accesso ritenendo l'istanza non sorretta da interesse qualificato. In realtà, sul punto, il ricorrente ha fatto

constare la propria posizione legittimante basandola sul parametro della prossimità al luogo ove è stato attivato il divieto e ciò renderebbe di per sé accoglibile il ricorso.

A ciò deve aggiungersi che la domanda di accesso si basa anche sulla normativa in tema di accesso ambientale.

Al riguardo si rileva che, come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 20 maggio 2014, n. 2557, la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale *“prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241”*.

Peraltro, con la medesima sentenza, il Consiglio di Stato ha precisato che *“le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale”* (Consiglio di Stato sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2557).

Nel caso di specie, pertanto, anche con riferimento a tale disciplina il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, ritenendosi prive di pregio le motivazioni a sostegno del diniego impugnato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data 4 giugno, 5 agosto e 19 novembre 2019, istanza di accesso riferita ad una domanda di riconoscimento di pensione diretta di privilegio e preordinata a conoscere lo stato della pratica nonché il nominativo del funzionario responsabile.

Non avendo ottenuto risposta all'istanza medesima, nonostante le reiterazioni, con ricorso del 24 gennaio 2020 il Sig. ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio rigetto si è formato sulla prima istanza di accesso, datata 4 giugno, e segnatamente il 4 luglio 2019, pertanto il termine per la proposizione del ricorso è spirato il successivo 3 di agosto 2019. A nulla rilevano, invero, le successive reiterazioni della medesima domanda di accesso, peraltro rimaste tutte senza risposta dell'amministrazione.

Incidentalmente, poi, va rilevato che la domanda più che ad ottenere la visione e l'estrazione di copia, per come formulata, mirava all'ottenimento di informazioni e, come tale, sarebbe comunque stata inammissibile, fermo restando l'obbligo in capo all'amministrazione di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento. Parte resistente ha depositato nota difensiva.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando° reggimento Carabinieri –

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di appuntato scelto dell'arma dei Carabinieri, in data 15 marzo 2019 ha presentato istanza di accesso ai propri memoriali di servizio riferiti ai periodi - e, motivando la richiesta come segue: "Autotutela in diritto difensivo".

Non avendo ottenuto risposta nei mesi successivi, in data 10 settembre 2019 formulava istanza allo Stato Maggiore della Difesa preordinata all'attivazione dei poteri sostitutivi.

In data 8 gennaio 2020, poi, ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva in cui produce una nota del 15 ottobre con la quale invitava il ricorrente ad esercitare il chiesto accesso, in concreto poi non effettuato per mancata corresponsione da parte del di quanto richiesto dall'amministrazione per diritti di ricerca e costi di riproduzione.

FATTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto della nota trasmessa da parte resistente, con la quale si invitava il ricorrente ad esercitare il chiesto accesso senza che questi tuttavia abbia aderito all'invito, il ricorso è inammissibile.

Pertanto, tenuto conto della data dell'istanza di accesso e dell'ultima risposta menzionata nel ricorso, risalente al 12 novembre 2019 ma non allegata, il ricorso, recante la data dell'8 gennaio 2020, sarebbe altresì irricevibile siccome presentato oltre i termini di legge.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – (.....)

FATTO

L'avv., in proprio, riferisce di aver presentato all'Agenzia resistente in data 11 ottobre 2019, domanda di accesso alla documentazione patrimoniale e reddituale del Sig., parte convenuta e debitore dell'odierna ricorrente.

Dopo aver ricevuto una richiesta di chiarimenti da parte dell'amministrazione in ordine alla documentazione domandata ed aver dato seguito alla medesima, l'amministrazione ha tuttavia negato l'accesso con nota del 5 dicembre 2019, ritenendo che la documentazione in questione poteva e doveva essere richiesta facendo applicazione degli strumenti previsti dal codice di procedura civile e ciò al fine di garantire la parità tra accedente ed acceduto.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso al controinteressato. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'avv. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La Commissione non ritiene di poter condividere la posizione assunta dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza, nella parte in cui statuisce che l'esigenza conoscitiva può essere assicurata e soddisfatta solo all'interno del processo instaurato *"ciò perché l'acquisizione di prove documentali non può che avvenire se non nella sede tipica processuale e nel rispetto del principio del contraddittorio; ed inoltre perché il giudice "deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo", se del caso ordinandone la citazione in giudizio (art. 211 c.p.c.)"*.

In questo modo si afferma il principio per cui il diritto di accesso laddove si scontra con il diritto alla riservatezza di un terzo può trovare componimento solo all'interno di un processo e sotto il controllo di un giudice, l'unico ritenuto idoneo a valutare e a ponderare gli interessi in gioco, con la conseguenza che *"la possibilità di acquisire extra iudicium i documenti amministrativi dei quali una delle parti*

intende avvalersi in giudizio si traduce in una forma di singolare "aggiramento" delle norme che governano l'acquisizione delle prove e costituisce un vulnus per il diritto di difesa dell'altra parte, la quale, lungi dal potersi difendere nella sede tipica prevista dall'ordinamento processuale, si troverebbe a dover esporre le proprie ragioni non già dinanzi ad un giudice, bensì innanzi alla pubblica amministrazione, in qualità di controinteressato" (sempre C.d.S. n. 3461/2017 cit.).

Così argomentando, però, non si considera che l'introduzione del 492 bis c.p.c. nulla ha mutato nella disciplina dell'accesso *ex lege* 241/90 rispetto alla quale si pone come strumento ben distinto e azionabile sulla base di diversi presupposti: tale articolo si riferisce espressamente ed esclusivamente al giudizio di esecuzione, di cui costituisce una fase, con la finalità della individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento. L'accesso ai documenti amministrativi, previsto e tutelato dalla legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame - e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge. Deve pertanto conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla L. n. 241 del 1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare.

In conclusione, la Commissione ritiene di dare seguito al proprio costante orientamento e conseguentemente deve essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in questione relativi al controinteressato, detenuti dall'Agenzia delle Entrate.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie; per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale di

FATTO

Il 17 ottobre 2019 il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria notificava all'Assistente Capo Coordinatore, arruolato nel marzo, in organico presso la Casa Circondariale di, atto di contestazione degli addebiti (art. 12 e 15 D. Lgs. 449/92).

A seguito di tale contestazione, il, a mezzo dell'avv. formulava il 22 ottobre 2019 istanza di accesso agli atti e/o documenti afferenti all'avvio dell'atto di contestazione e segnatamente:

1. nota della Direzione della Casa Circondariale di n./Uff. Comando del,;
2. foto e/o video dei fatti contestati;
3. informative;
4. relazioni;
5. accertamenti.

L'Amministrazione resistente provvedeva sull'istanza di accesso, accogliendo parzialmente il ricorso e rappresentando che l'accesso a foto e/o video dei fatti contestati non può essere concesso, in quanto si tratta di documenti inerenti alla struttura e alle dotazioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica dell'istituto penitenziario (art. 3, comma 1, lett. a del D.M. n. 115/96).

Avverso tale parziale diniego all'accesso agli atti il proponeva ricorso a questa Commissione chiedendone che ne venisse dichiarata l'illegittimità.

La Commissione nella seduta del 19 dicembre 2019 reputava necessario acquisire dall'Amministrazione un chiarimento, debitamente documentato, in ordine al motivo per il quale nella fattispecie concreta avesse ritenuto applicabile il divieto di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. n. 115/96, atteso che l'istanza di accesso era limitata "*alle foto e/o video dei fatti contestati*".

Perveniva nota dell'8 gennaio 2020 in cui si deduce che il video contiene immagini/notizie anche relative alla struttura interna dell'istituto penitenziario e che la divulgazione delle immagini potrebbe rappresentare un pregiudizio per la tutela dell'ordine e della sicurezza della struttura.

DIRITTO

A seguito del chiarimento richiesto, è stato precisato dall'Amministrazione che *“la divulgazione delle immagini potrebbe rappresentare un pregiudizio per la tutela dell'ordine e della sicurezza della struttura”*.

Al riguardo, la Commissione rileva che il richiamo alle norme regolamentari è illegittimo, in quanto la norma invocata riguarda esclusivamente *“relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti che contengono notizie la cui conoscenza sia di pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica degli istituti penitenziari...”*.

Nella fattispecie concreta il pregiudizio è solo eventuale ed inoltre le foto e/o video, per come richiesto dalla parte ricorrente, devono riguardare i soli fatti contestati.

Pertanto, venendo in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici degli istanti, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, il ricorso appare meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Istruzione Superiore “.....” -

FATTO

....., in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) presso l'Amministrazione resistente, formulava il 27.6.2019 istanza di accesso ed estrazione copia dei verbali delle ispezioni con le eventuali prescrizioni compiute dagli enti accertatori (SISP, SPRESAL, NOE, NAS) presso l'Amministrazione.

Avverso il silenzio rigetto dell'Amministrazione resistente il ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che deduceva che il 22/6/2019 al prof. era stata fornita copia dei verbali rilasciati in occasione di visite ispettive e che, successivamente a tal rilascio, il ipotizzava l'esistenza di non *“meglio identificati verbali successivi all'indagine espletata, diversi da quelli già ricevuti il 22/6/2019”*.

Invero precisava l'Istituto che *“non sono in possesso dell'Amministrazione verbali degli Enti Ispettivi inviati successivamente al D.S. riferibili alla richiesta di accesso del 27/6/2019”* e *“i verbali ... sono stati già trasmessi al richiedente”*.

Parte ricorrente con nota successiva replicava alla memoria dell'Amministrazione, eccependo che non erano stati consegnati *“i verbali conclusivi alle ispezioni”* e di non essere *“a conoscenza se sono state richieste delle prescrizioni, e quali; se vi sono state informative di reato alla Procura della Repubblica, o se tutto si è concluso positivamente per la Dirigenza e in tal caso basterebbe semplicemente comunicarmelo”*, ipotizzando che le ispezioni non possano concludersi nel totale silenzio degli Enti ispettivi.

La Commissione nella seduta del 9 ottobre 2019, riteneva necessario conoscere dall'Amministrazione se detenesse ulteriore documentazione rispetto a quella rilasciata il 22/6/2019, essendo in ogni caso tenuta a fornire i documenti conclusivi delle ispezioni o a chiarire le circostanze relative alla loro inesistenza, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

Perveniva successivamente nota del ricorrente che comunicava che in data 16.10.2019 il D.S. IIS aveva inviato, via mail, solo il verbale (pur incompleto) relativo all'ispezione dello SPRESAL e che non aveva ricevuto alcun verbale o notizia relativa alle altre tre ispezioni, precisando che le ispezioni devono concludersi di norma entro 30 giorni.

Successivamente con memoria datata 15/11/2019 l'Amministrazione deduceva che erano stati trasmessi al ricorrente il verbale dell'8/8/2019 del Dipartimento e quello del servizio PRESAL dell'.....

La Commissione, nella seduta del 20.11.2019 osservava che non era stata adempiuta l'ordinanza istruttoria del 9 ottobre 2019 da parte della resistente.

Il 27.12.2019 l'Amministrazione precisava che in data 08/08/2019 perveniva all'Istituto Comunicazione del Dipartimento della Città, avente ad oggetto “.....-.....-..... - Sopralluogo IIS Richiesta provvedimenti” con la quale, in riscontro alla richiesta deldella n. del 23.07.2019, si davano prescrizioni relative all'utilizzo di alcuni locali della struttura scolastica.

Con pec del 02/09/2019 detta comunicazione era inviata al prof. e agli altri componenti della RSU di Istituto.

Nessun altro verbale e/o prescrizione perveniva all'Amministrazione da parte del SISP dell'....., oltre a quanto già rilasciato all'RLS in data 22/06/2019.

Con pec del 16/10/2019 l'Amministrazione trasmetteva al RLS di Istituto, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. f del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i., copia delle pag. 2-3-4 del “verbale di ispezione e prescrizione” redatto il giorno 08/10/2019 dagli Ispettori del servizio PRESAL dell'..... “successivamente al sopralluogo del 05/06/2019 e il 16/07/2019 a seguito di esposto su inconvenienti presenti presso l'istituto superiore I.I.S.”.

La documentazione inviata all'RLS conteneva tutte le informazioni di cui all'art. 50 c.1 lett. f del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.

In definitiva e per concludere l'Amministrazione ha dichiarato di non detenere ulteriore documentazione rispetto a quella ostesa al ricorrente.

DIRITTO

Preso atto della dichiarazione dell'amministrazione adita di non detenere ulteriori atti rispetto a quelli rilasciati al ricorrente, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Forestale - Gruppo di

FATTO

....., appartenente all'Arma dei Carabinieri con il grado di appuntato scelto qualifica speciale, effettiva presso la Stazione Carabinieri Forestale di, ha presentato in data 29/10/2019 all'Ufficio Gruppo Carabinieri Forestali con sede a la richiesta di visione/estrazione di copia di un esposto anonimo oggetto della convocazione del presso il Gruppo Carabinieri Forestali di e ogni altro accertamento e di informazione connesso e prodromico alla valutazione di incompatibilità ambientale e all'avvio di un procedimento disciplinare.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

- esercitare il diritto di difesa dalle accuse mosse nei propri confronti nell'esposto anonimo di cui ha avuto sommaria conoscenza in occasione della convocazione deldel Maggiore, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di
- chiarire con urgenza, in conseguenza della presentazione dell'esposto, la propria posizione, relativamente all'eventuale valutazione di incompatibilità ambientale rispetto all'impiego presso la propria attuale sede e all'avvio di un procedimento disciplinare.

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso con provvedimento n. in data 30/10/2019, trattandosi di atti giudiziari e non di documenti amministrativi.

Avverso il rigetto della predetta istanza di accesso, la in data 11.12.2019 adiva la Commissione, affinché venisse riesaminata la suddetta determinazione e, valutata la legittimità del rigetto opposto dall'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva nota dell'Amministrazione che ha rappresentato che la documentazione è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di e che l'accesso non è ammissibile.

Quanto all'accesso agli atti connessi ha dedotto che non era stato avviato - alla data della presentazione dell'istanza di accesso - alcun procedimento finalizzato all'accertamento di incompatibilità ambientale, né all'irrogazione di sanzioni disciplinari.

La Commissione nella seduta del 19.1.2019 ha sospeso la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso richiesto. Secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione in linea con la recente giurisprudenza amministrativa, l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini da parte della Procura ma spetta alla

amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso, rimanendo, nelle more del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

E' pervenuta nota dell'Amministrazione, indirizzata alla ricorrente, in cui si evidenziava che il nulla osta è stato concesso, ad eccezione dello scritto anonimo, ai sensi dell'art. 240 c.p.p..

E' pervenuta memoria della ricorrente, che ha fatto presente che sono stati successivamente avviati atti prodromici e connessi sia all'accertamento di incompatibilità ambientale che di irrogazione di sanzioni disciplinari.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione preso atto della dichiarazione dell'amministrazione resistente, di aver consentito l'accesso, stante il nulla osta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di, ad eccezione dello scritto anonimo, ai sensi dell'art. 240 c.p.p., non può che ritenere parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla documentazione ostesa e osserva, quanto agli ulteriori atti richiesti, quanto segue.

Avuto riguardo all'istanza di accesso della ricorrente ad "ogni altro accertamento e di informazione connesso e prodromico alla valutazione di incompatibilità ambientale e all'avvio di un procedimento disciplinare", appare illegittimo il rilievo dell'amministrazione adita che alla data della presentazione dell'istanza di accesso non fossero stati avviati, in quanto l'istante vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso *de quo*, tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione ostesa, accogliendolo per il resto e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

FATTO

Con istanza del 14.7.2019, inoltrava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia delle seguenti note: prot. n. del 19/4/2019; prot. n./...../ del 18/6/2019 e prot. n./..... del 6/5/2019.

Il 13.8.2019 l'Amministrazione resistente concedeva l'accesso richiesto limitatamente alla prima nota, per la seconda rilevava che non era nella sua disponibilità, mentre rigettava l'istanza quanto alla terza nota, in quanto *“riservata”*.

Il 15.8.2019, l'istante ribadiva la propria istanza di accesso precisando che essa era motivata dal fatto che la nota prot. n./..... del 6/5/2019 era stata redatta dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro e aveva ad oggetto la composizione dell'Osservatorio Ambientale “Aeroporto di” e, in particolare, la sostituzione del suo Presidente ing. a seguito dell'incompatibilità, segnalata dal ricorrente all'Amministrazione, e che era in corso un procedimento giudiziario avviato dallo stesso ing. in data

Avverso tale parziale rigetto il ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale nel riaffermare la legittimità del proprio operato rilevava, da un lato, che l'istante aveva indicato l'interesse sotteso all'istanza solo successivamente alla stessa e, dall'altro, che le due note non oggetto di ostensione avevano carattere di riservatezza, in quanto afferenti procedimenti disciplinari a carico di propri dipendenti, come si evince dall'art. 8, comma 9, del “regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo del personale”.

Nella seduta del 9 ottobre 2019 la Commissione riteneva necessario conoscere dall'Amministrazione resistente se sussistessero soggetti “controinteressati” rispetto all'istanza di accesso ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, già individuabili in sede di presentazione della richiesta.

In data 16/10/2019 perveniva memoria del Ministero dell'Ambiente, nella quale si evidenzia che il controinteressato *“va necessariamente individuato nel soggetto a cui la nota prot. n./..... del è indirizzata”*.

Precisava altresì l'Amministrazione che la nota prot. n./..... del è la comunicazione di avvio del procedimento di verifica ispettiva previsto dall'art. 1, comma 62, della L. 662/1996, che *“ha*

natura riservata, come si evince dal “Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo del personale”, adottato con decreto direttoriale n. 557/AGP del 15 aprile 2019. Il citato procedimento, infatti, pur non essendo un procedimento disciplinare, ha ad oggetto l'accertamento del rispetto da parte dei dipendenti delle norme in materia di svolgimento di incarichi aggiuntivi, attività libero professionale, nonché delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi, e può determinare, in caso di accertamento di violazioni, conseguenze anche sul piano disciplinare. Essendo tutto il procedimento ispettivo coperto da riservatezza, compresa la nota che ne costituisce l'avvio, la stessa è stata trattata come tale.”

In data 22/10/2019 perveniva memoria del ricorrente, che deduceva che l'ing. poteva rivestire la qualifica di controinteressato, ma che la stessa individuazione spettava al Ministero; insisteva altresì sull'ostensione della nota prot. n. / del, mentre in relazione a quella contraddistinta con il prot. n. / del chiedeva, in via subordinata, il differimento al termine del procedimento.

La Commissione, nella seduta del 20 novembre 2019, rilevava che l'Amministrazione avrebbe dovuto rendere i chiarimenti di cui all'ordinanza istruttoria del e che invece i chiarimenti non erano stati resi, invitando la parte resistente a provvedere, con la massima urgenza, all'espletamento dell'incombente istruttorio di cui all'ordinanza del 9 ottobre 2019, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Perveniva nota del 7.1.2020, in cui l'Amministrazione evidenziava che, con riferimento all'istanza di accesso alla nota prot. n. / del 18 giugno 2019 formulata dall'ing. il procedimento di verifica ispettiva previsto dall'articolo 1, comma 62, della L. 662/1996, di cui la detta nota costituiva l'avvio, si era concluso in data 30 settembre 2019 e che quanto alla nota prot. n. / del 6/5/2019 precisava che la stessa attiene a materia di competenza di altra Direzione Generale.

DIRITTO

Con riferimento alla richiesta di accesso alla nota prot. n. / / del 18/6/2019 la Commissione, avendo l'Amministrazione resistente precisato con memoria del 16/10/2019 *“che il soggetto “controinteressato” vada necessariamente individuato nel soggetto a cui la nota prot. n. / del 18 giugno 2019 era indirizzata, e nell'interesse del quale, evidentemente, il regolamento n. / del 15 aprile 2019 qualifica come riservati tutti gli atti del procedimento ispettivo”* e visto che il procedimento ispettivo si è concluso in data 30 settembre 2019, invita l'Amministrazione resistente a precisare se l'ing. possa essere definito “controinteressato” rispetto all'istanza di accesso ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, già individuabile in sede di presentazione della richiesta, come da precedenti ordinanze istruttorie della Commissione del 9.10.2019 e del 19.11.2019.

In relazione all'accesso alla nota prot. n. / del 6/5/2019, invita, la Direzione Generale delle Politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione a trasmettere la domanda d'accesso alla Direzione competente al rilascio, affinché si possa pronunciare sulla stessa, comunicando alla Commissione anche in relazione a tale nota se l'ing. possa essere definito "controinteressato" rispetto all'istanza di accesso ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, già individuabile in sede di presentazione della richiesta, come da precedenti ordinanze istruttorie della Commissione del 9.10.2019 e del 19.11.2019.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'Amministrazione a provvedere all'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Srl

FATTO

....., in qualità di partecipante alla selezione, rivolgeva il all'..... srl un'istanza di accesso, sollecitata in data 18/11/2019 agli elaborati scritti e al verbale della prova orale del ed alle schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla commissione e ad ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione relative al profilo H di n. macchinisti/capotreno.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso in data 9/12/2019 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'..... che dichiarava di aver inviato la documentazione in data 16/10/2019 e successivamente il 19/11/2019 e l'11/12/2019.

DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili riguardanti la tempestività del ricorso, preso atto di quanto rappresentato dall'..... srl non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico “.....”

FATTO

....., iscritto, con punteggio di, nelle graduatorie di III fascia nella classe di abilitazione A065 “Teoria e Tecnica della Comunicazione” presso l’Amministrazione resistente, ha presentato in data 11/11/2019, tramite pec, richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

“graduatorie di istituto, graduatorie di istituto incrociate, elenco dei docenti convocati, metodologia utilizzata nelle convocazioni, metodologia utilizzata nell’assegnazione degli incarichi, dati di coloro che sono stati assegnatari degli incarichi, ogni altro documento presente nel fascicolo relativo alle citate convocazioni”.

Ha dedotto a fondamento la tutela dei propri diritti.

Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso parte ricorrente in data 12/12/2019 ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Liceo ha dedotto in memoria di essere disponibile a consentire l’accesso ai documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell’Amministrazione resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

..... ha presentato in data 6 Novembre 2019 all'Ufficio Urbanistica del Comune di richiesta formale di estrazione di copia del permesso di costruire n. / rilasciato in data 19/07/2017 a favore della Signora per opere di ristrutturazione su edificio condominiale sito in alla via, unitamente a qualsiasi presupposto e/o conseguenziale, ed ha indicato a fondamento della richiesta di essere proprietario del primo piano del predetto immobile.

Il responsabile dell'Ufficio Urbanistico, in applicazione dell'art.3 del DPR 184/2006 ha differito l'accesso con provvedimento datato 13-11-2019.

Dopo aver sollecitato l'Ufficio Urbanistica e il responsabile dell'Ufficio Trasparenza del Comune di, in data 3 dicembre 2019 ha ricevuto provvedimento di diniego per l'opposizione della "controinteressata".

Avverso il provvedimento di diniego, il ricorrente ha adito nei termini la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla signora, quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

L'Avv., Avvocato Inps presso l'Ufficio Legale di ha formulato all'Istituto resistente una richiesta di accesso ex art. 10, 22 e ss. della L. 241/90 per “*prendere visione e/o estrarre copia dei:*

- *dati in chiaro (nominativi e sedi di appartenenza) della spendita procura di tutti gli Avvocati Inps anni 2017 e 2018”* motivandola sulla base “*..dell'esigenza della richiedente di verificare la consistenza dei carichi di lavoro individuali di ciascun avvocato, considerato che, presupposto di legittimità dell'attività di lavoro in sussidiarietà in favore delle sedi di Avvocatura disagiate, è la PREVIA VALUTAZIONE DEI CARICHI DI CIASCUN LEGALE”.*

Ha precisando nell'istanza di accesso che si sarebbe verificata una lesione della propria sfera giuridica, i cui termini sono, peraltro, in corso di accertamento nel giudizio pendente avanti al TAR LAZIO n. 10642/2017 (nel quale la stessa è ricorrente) avverso la procedura di sussidiarietà che la obbliga a svolgere la propria attività anche nell'interesse di sedi disagiate diverse dalla propria, con lavoro a distanza.

Da ultimo afferma: “*Non si ritiene sussistano profili di riservatezza del dato che non può annoverarsi tra i cd. sensibili sottratti all'accesso, attendendo alla sfera pubblicistica dei carichi di lavoro assegnati da Ente Pubblico ai propri dipendenti ed essendo, peraltro, dato rilevabile da banche dati (SISCO) che dovrebbero essere resi accessibili e fruibili a tutti gli Avvocati dipendenti INPS”*

Considerato il silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso e ritenendo permanere l'interesse sotteso alla stessa, essendo pendente il giudizio dinanzi al TAR nell'ambito del quale riterrebbe di dover esibire la documentazione richiesta, la ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assuma le conseguenti determinazioni

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

L'istanza di accesso, volta ad ottenere l'acquisizione dei dati di spendita procura e alla presenza in udienza, relativi a tutti gli Avvocati dell'Inps negli anni 2017 e 2018, con accesso anche ai nominativi di

tutti gli avvocati per singola posizione e delle loro sedi di appartenenza per tutti gli incarichi svolti, avendo già parte ricorrente il dato numerico aggregato per la posizione di ciascun legale dell'Istituto e delle diverse strutture, si profila come forma di controllo generalizzato sull'operato dell'INPS nella gestione degli affari del contenzioso, e quindi inammissibile.

La mole della documentazione richiesta, non ricollegabile - per come è dedotto nell'istanza di accesso all'interesse di cui è portatrice l'accedente - denota una finalità di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, non consentito ex art. 24, comma 3, della legge 241/'90.

La disciplina dell'accesso tutela, infatti, l'interesse alla conoscenza e non l'interesse ad effettuare un controllo sull'Amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11180; sez. II, 24 novembre 2015, n. 13250; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 4 aprile 2016, n.366).

Il diritto di accesso deve, infatti, riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa Commissione, ormai consolidata al riguardo.

Pertanto, si evidenzia *“l'esercizio del diritto di accesso ai documenti non può trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare volto alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa”* (cfr. Consiglio Stato sez. V, 17 maggio 2007, n. 2513).

Peraltro, l'ostensione dei dati richiesti implicherebbe la pubblicazione di “dati sensibili” con necessità della tutela della riservatezza dei terzi controinteressati, cui non risulta neppure notificato il ricorso alla Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Pubblica di ex Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza

FATTO

L'istante ha chiesto il 9/12/2019 all'Azienda resistente di accedere alla seguente documentazione:

- delibere di CDA della ASP dr. nn. e del 2010.

Ha indicato a fondamento: *“motivi culturali e di studio, in ragione del fatto che le stesse, avendo modificato lo scopo della ASP, sono di interesse pubblico.”*

Parte resistente negava l'accesso il, in quanto le motivazioni *“culturali e di studio”* non appaiono comprovate e atteso che lo statuto si trova pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP.

Avverso il provvedimento di rigetto il ricorrente ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Azienda.

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

Parte ricorrente non ha, infatti, fornito prova dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso, né ha evidenziato il nesso strumentale tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva, come previsto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90.

E' la titolarità di un interesse personale, concreto ed attuale, che deve essere specificato nell'istanza di accesso a qualificare la posizione legittimante l'accesso.

Secondo il costante orientamento della Commissione, infatti, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

In particolare, ai fini del riconoscimento della situazione legittimante l'accesso ai documenti, è necessaria l'esistenza in capo all'istante di un interesse differenziato, strumentalmente collegato con la documentazione acceduta, rispetto a quello del *quisque de populo*. Tale collegamento, secondo l'avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere

non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso. Pertanto, alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e all'esistenza di un documento amministrativo, la domanda di accesso deve, necessariamente, specificare il nesso concreto, diretto ed attuale che lega il documento richiesto alla posizione soggettiva dell'istante, indicando i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'effettivo interesse conoscitivo corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e/o tutelabile e collegata al documento al quale si chiede di accedere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps

FATTO

..... ha adito il 19.12.2019 la Commissione dichiarando di essersi rivolto al CAF di (.....) per il rilascio dell'ISEE 2019 e di aver formulato una richiesta di rettifica dei dati ISEE 2019 all'INPS, che non ha proceduto alla rettifica dell'ISEE e che non ha fornito i chiarimenti contabili in merito alla richiesta variazione reddituale.

Ha adito la Commissione deducendo che l'Inps non ha proceduto alla rettifica né all'invio dei chiarimenti.

E' pervenuta dettagliata memoria dell'Istituto resistente il quale fornisce chiarimenti sulla posizione del sig.

DIRITTO

La Commissione ricorda di essere competente ad esaminare le richieste di riesame in ordine a provvedimenti di diniego di accesso, espressi o taciti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato (art. 25, legge n. 241 del 1990). Nel caso in esame, l'istante ha inviato alla Commissione la richiesta di rettifica dati reddituali inoltrata all'Inps il 24/10/2019 contenente anche una richiesta di informazioni.

Tale richiesta è inammissibile ex art. 22, comma 4 della legge 241/90, nonché ex art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 e la richiesta di rettifica esula dalle competenze di questa Commissione.

Pertanto la Commissione rileva che il ricorso presentato deve ritenersi inammissibile.

In ogni caso, atteso che l'Inps nella sua memoria ha fornito tutti i chiarimenti richiesti, in particolare sulla infondatezza della richiesta di rettifica e sulla percezione dell'ex coniuge, avente la medesima residenza del ricorrente, del reddito di cittadinanza con eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria competente, la Commissione ritiene di disporre l'invio al sig. della memoria dell'INPS, di utilità per il ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'inammissibilità del ricorso, ordinando alla Segreteria di trasmettere al ricorrente la memoria dell'Istituto resistente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

....., padre del minore e decaduto dalla potestà genitoriale sul minore stesso con decreto del, ha presentato in data 1.10.2019 all'Amministrazione resistente richiesta formale di visione/estrazione di copia dell'istanza presentata dalla signora, volta ad ottenere il cambio del cognome del minore e della documentazione allegata, nonché del provvedimento emesso e di tutta l'inerente documentazione.

Ha indicato che con ordinanza emessa in data, il Tribunale di ha previsto il diritto di visita del padre secondo tempi e modalità da concordare previamente con i Servizi Sociali e con la madre in caso di ripresa delle frequentazioni padre-figlio, nonché ha onerato la di tenerlo informato con cadenza mensile in merito alle condizioni, alle esigenze e allo stato di salute del minore.

La Prefettura di ha negato l'accesso con provvedimento in data, ricevuto il 2.1.2.2019 considerato che le motivazioni addotte non giustificano un suo interesse diretto né la presenza di una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta.

....., rappresentato e difeso dall'Avv., ha pertanto adito la Commissione, con ricorso del 20 dicembre u.s., affinché la stessa esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ha ritualmente notificato il ricorso alla controinteressata, che ha formulato controdeduzioni, sottolineando la legittimità della procedura, stante la decadenza della potestà genitoriale del padre.

E' pervenuta memoria della Prefettura.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, che l'accesso non può essere precluso al richiedente sulla base della mera opposizione manifestata dalla controinteressata: l'amministrazione deve procedere ad una comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, pur a fronte della opposizione della controinteressata.

Relativamente alla verifica della sussistenza dell'interesse del ricorrente all'accesso *de quo*, la Commissione ritiene che il vanti un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere alla

documentazione richiesta, trattandosi di documentazione inerente al proprio figlio, sul quale ha tuttavia perso l'esercizio della potestà genitoriale.

D'altronde la madre era legittimata a proporre l'istanza di sostituzione del nome (cfr. TAR Lazio, sentenza n. 11410/2018), atteso che nell'ordinanza emessa dal Tribunale di in data *“l'affido esclusivo di è dato alla madre, autorizzata ad adottare da sola tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio”* e che nel decreto del viene menzionato *“che il padre,, si era disinteressato del figlio abbandonando l'abitazione familiare quando il piccolo aveva appena venti giorni. Successivamente l'uomo non aveva contribuito in alcun modo al suo sostentamento né aveva tentato di riavvicinarsi al figlio”*.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *“Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti”*, senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

Pertanto il ricorso appare meritevole di accoglimento, in quanto la decadenza dalla potestà genitoriale non implica l'insussistenza di interesse ad accedere alla documentazione inerente al cambiamento di cognome del figlio.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

FATTO

L'istante, nella sua qualità, ha chiesto il 10.10.2019 all'Amministrazione di accedere alla seguente documentazione:

- 1) relazione tecnica prodotta dall'Ufficio Tecnico del Comune di per le unità immobiliari ammesse al finanziamento “.....”;
- 2) copia del modello B1 allegato alla domanda di finanziamento prodotta dal Comune di
- 3) copia del modello B2 relativo alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal Comune di riguardante la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione al finanziamento;
- 4) indicazione del RUP.

Ha dedotto a fondamento dell'istanza *“la revoca della concessione da parte del Comune di alla Cooperativa e la necessità di valutare la correttezza dell'operato della PA al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti ed interessi”*.

Il Ministero dell'Interno ha negato l'accesso il, in quanto gli atti oggetto della richiesta attengono ad un procedimento amministrativo in cui è parte esclusivamente l'ente finanziato.

Dolendosi di tale diniego parte ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Comune di, quale controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Reggimento Fanteria “.....”

FATTO

....., in servizio quale V.F.P.1 nel Reggimento Fanteria “.....”, avendo subito talune condotte vessatorie da parte dei Superiori, ha presentato in data, richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

“relazione depositata dalla ricorrente il, nonché (eventuali) altre relazioni di servizio prodotte dai superiori di reparto nei suoi confronti”.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente ha fatto pervenire comunicazione del con cui ha invitato la ricorrente a ritirare la documentazione richiesta, ad eccezione della relazione del 17/1/2019, in quanto non presente agli atti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'Amministrazione resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e quanto alla relazione non detenuta, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e per il resto lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente)

FATTO

Il Sig., impiegato - collaboratore professionale amministrativo cat. - presso l'ARPA in data presentava istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione, in merito alla performance individuale:

1. tutti i documenti, gli atti definiti in forma descrittiva, le informazioni e ogni altro elemento documentale di cui l'Amministrazione disponga, eventualmente ritenuti utili a chiarire le ragioni della valutazione contenuta nella scheda di valutazione dell'istante, per l'anno 2018, riferiti alla tabella B, denominata *capacità di interagire positivamente con l'utenza per orientare l'azione - attitudine a valutare l'appropriatezza delle prestazioni*, con riferimento all'indicatore "apporto miglioramento dell'accoglienza";
2. tutti i documenti, gli atti definiti in forma descrittiva, le informazioni, i dati numerici e ogni altro elemento documentale di riscontro cui l'Amministrazione disponga, eventualmente ritenuti utili a chiarire le ragioni della valutazione contenuta nella scheda di valutazione dell'istante, per l'anno 2018, riferiti alla tabella C, denominata *qualità e quantità delle funzioni svolte ed esame dell'apporto specifico* con riferimento all'indicatore "capacità di elevare il livello qualitativo delle prestazioni rese";
3. tutti i documenti, gli atti definiti in forma descrittiva, i dati numerici, l'esistenza di comportamenti organizzativi riconducibili alla responsabilità dell'istante e che concorrano a determinare il mancato rispetto delle scadenze temporali stabilite per legge e/o per disposizione organizzativa interna dell'attività lavorativa di competenza e e ogni altro elemento documentale di riscontro cui l'Amministrazione disponga, eventualmente ritenuti utili a chiarire le ragioni della valutazione contenuta nella scheda di valutazione dell'istante, per l'anno 2018, riferiti alla tabella C, denominata *qualità e quantità delle funzioni svolte ed esame dell'apporto specifico* con riferimento all'indicatore "capacità di elevare il livello qualitativo delle prestazioni rese".

Il poneva a fondamento della suddetta richiesta l'importanza per tutti i dipendenti del comparto dell'Agenzia di conoscere il significato degli indicatori contenuti nelle singole schede di valutazione della *performance* individuale.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che deduceva che unico documento previsto nel processo valutativo è la scheda di valutazione individuale, notificata in data 2.9.2019 e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un'Agenzia Regionale.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Agenzia resistente ritiene necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente indichi se l'istanza di accesso sia stata integralmente accolta e che l'Agenzia resistente chiarisca se detenga ulteriore documentazione, chiarificatrice dei criteri con cui si perviene alla scheda di valutazione individuale, per come indicati nell'istanza di accesso.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire i chiarimenti, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane Spa

FATTO

..... in data 26.03.2019 ha presentato un esposto presso il Comitato delle Poste Italiane SpA, chiedendo di avviare un'indagine interna, tesa a verificare la regolarità delle operazioni compiute ed analiticamente indicate nell'esposto.

La Funzione delle Poste Italiane SpA, adita dal Comitato, compiva gli opportuni accertamenti e l'istante veniva ascoltata in data 18/06/19, alla presenza dei propri legali.

L'indagine dovrebbe essersi conclusa nel mese di settembre 2019.

L'Avv., in qualità di difensore di fiducia di ha avanzato il 25/10/2019 richiesta di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e 25 L. 241/90 alle Poste Italiane Spa al fine di:

- 1) prendere visione degli atti costituenti il fascicolo dell'indagine effettuata dalla di Poste Italiane Spa;
- 2) estrapolare dallo stesso fascicolo copia degli atti, qualora ne avesse ravvisato l'interesse.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. e) si intende per *"per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario"*.

L'astratta accessibilità - anche agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, *"limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario"*, deve essere correttamente circoscritta - onde evitare indebite estensioni del diritto all'ostensione - valorizzando la necessità della sussistenza, a tal fine, di uno specifico collegamento, anche indiretto, tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva ed un pubblico interesse che soddisfi la *ratio legis* della trasparenza della sfera d'azione amministrativa.

Nella fattispecie concreta si tratta di attività di pubblico interesse, considerato che l'istituto giuridico c.d. è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e concerne l'attività di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità.

Ciò premesso, la Commissione rileva che non risultano agli atti della Scrivente l'esposto del 26.3.2019 e l'istanza di accesso e manca la prova che la medesima sia stata ricevuta dalla società resistente, invitando parte ricorrente a produrre tale documentazione.

Si invita altresì l'Avv. a documentare i propri poteri rappresentativi attraverso l'idoneo rilascio della procura da parte della

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente: (.....), delegato della di

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale di Istruzione Superiore “.....”

FATTO

In data 30.10.2019 il sig. presentava, quale delegato dell'O.S. di, una richiesta di accesso agli atti all'Amministrazione resistente in riferimento a: “*ogni documentazione relativa ai dati riguardanti i nominativi dei destinatari del bonus con le relative attività e i relativi importi*”.

L'Amministrazione consentiva parzialmente l'accesso agli atti con provvedimento del 20.11.2019, oscurando, tuttavia, il nominativo dei docenti assegnatari del bonus.

Avverso il provvedimento di rigetto parziale l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del parziale diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria alla Commissione in cui ribadisce le ragioni del parziale diniego, legate principalmente alla tutela della riservatezza, cd. *privacy finanziaria*, dei docenti interessati.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, considerato che l'istanza è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato ripartito il *bonus* premiale per il merito, destinato ai docenti dell'Istituto.

La Commissione osserva che la tutela della riservatezza e segnatamente della cd. *privacy finanziaria* non viene in rilievo, trattandosi dell'ostensione degli importi erogati, vantando il sindacato un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza dell'assegnazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

Il Dott., rappresentato e difeso dall'Avv., ha richiesto il 22 ottobre 2019 l'accesso, sia mediante presa visione che mediante estrazione di copia, dei seguenti atti: *“a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'..... di attribuzione dell'incarico dirigenziale al dott., con il visto di registrazione della Corte dei conti, nonché contratto accessivo all'incarico firmato dal Ministro della salute pro tempore, b) nota dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del, contenente la richiesta di autorizzazione dell'incarico presso l'Organizzazione stessa, con il timbro di protocollo in entrata del Ministero della salute; c) atto con cui il dott. ha accettato l'incarico presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità e si è dimesso dall'incarico presso il Ministero della salute; d) originale del comunicato stampa n. del del Ministro della salute pro tempore, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nonché atti istruttori dell'Ufficio stampa del Ministro che hanno condotto alla pubblicazione del comunicato medesimo; e) nota protocollata con la quale il Ministero della salute ha trasmesso all'Istituto superiore di sanità la predetta richiesta di autorizzazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.”*

Ha dedotto che ha proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale civile di, sez. lavoro, iscritto a ruolo con n. / avverso il conferimento al dott. dell'incarico di direzione della Direzione generale della del Ministero della salute di cui all'art. 3 del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 a seguito degli interpelli del e del

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota pervenuta del 10.1.2020 il Ministero della Salute ha comunicato di aver evaso la richiesta di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata 10 gennaio u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti: e

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo (.....)

FATTO

I ricorrenti, a mezzo dell'avv., deducono di aver formulato all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso in data 10/10/2019 al "*registro cartaceo della alunna minore*," nonché alle "*copie convocazioni dei singoli membri invitati ai consigli di classe.*"

Con provvedimento dell'11.11.2019 l'Amministrazione ha negato l'accesso.

Contro tale diniego parte ricorrente ha adito la Commissione, chiedendo l'accoglimento dell'istanza.

E' pervenuta nota difensiva dell'Amministrazione datata 7/1/2020.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Sono stati, infatti, prodotti dalla stessa parte ricorrente precedenti provvedimenti di parziale rigetto dell'Istituto Comprensivo ed il provvedimento impugnato non fa altro che ribadire precedenti dinieghi (in particolare il rigetto parziale del 21.6.2019).

D'altronde l'istanza di accesso del 10/10/2019 contesta una precedente nota dell'Istituto del 4.10.2019 e vi si legge testualmente "*si torna a ribadire la richiesta del registro cartaceo che ad oggi non è stato consegnato...*" e "*si è infatti richiesto e con la presente si torna a richiedere il rilascio delle copie delle convocazioni dei singoli membri "invitati" al Consiglio di classe oggetto della richiesta*".

La Commissione avrebbe dovuto essere adita non oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di parziale rigetto, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data del provvedimento di diniego del 21.6.2019 o dai successivi dinieghi.

Si ricordi, in particolare, che per l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: "*Il carattere decadenziale del termine reca in sé che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo*" ed inoltre "*Qualora il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l'amministrazione ben potrà limitarsi a confermare - con decisione non autonomamente impugnabile - la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni*

di buon funzionamento dell'azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l'amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza" (C. di S., A. P., 20.04.2006, n. 7).

Il ricorso alla Commissione risulta pertanto tardivamente proposto.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane S.p.A.

FATTO

Al sig. è stato notificato decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n./....., emesso dal Tribunale di in datanella procedura R.G. n./....., azionata nei suoi confronti dal sig., asseritamente perfezionatasi in data 29 gennaio – 9 febbraio 2019 a mezzo posta ai sensi della L. n. 890/1982 con spedizione di atti giudiziari n., in uno con atto di precetto ad opera dell'Ufficiale giudiziario.

Contestando di non aver avuto notizia della notificazione di tali atti, né della notificazione di atto di pignoramento presso terzi, culminato nella procedura esecutiva definitasi R.G.E. n./..... avanti al Tribunale di, Sezione Esecuzioni Immobiliari, con l'assegnazione della somma pignorata al debitore, l'avv., in qualità di difensore del sig., ha formulato in data 2.11.2019 a Poste Italiane S.p.A. richiesta formale di accesso agli atti, per ottenere l'estrazione delle copie conformi dei seguenti documenti amministrativi: documentazione attestante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito ai sensi dell'art. 8 della L. 890/1982 n. all'indirizzo del sig. in (.....), via n. e le modalità di consegna della medesima comunicazione di avvenuto deposito, con copia dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario oppure dell'attestazione dell'affissione alla porta d'ingresso oppure dell'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione.

Poste Italiane Spa non dava riscontro all'istanza di accesso.

L'avv., in qualità di difensore del sig., impugnava il silenzio-rigetto opposto da Poste Italiane S.p.A. avanti alla Commissione, al fine del riesame del caso.

Perveniva memoria delle Poste Italiane Spa, che preliminarmente faceva presente che l'avv. non ha dimostrato di essere munito di delega a presentare istanza di accesso agli atti per conto del sig. e in ogni caso ha prodotto nota inviata al legale con cui ha fornito la documentazione richiesta con l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili riguardanti la validità della procura rilasciata all'avv. del ricorso, preso atto di quanto rappresentato dalle Poste Italiane spa non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il 15.11.2019, funzionario della P.A., formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti relativi alle prove concorsuali scritte ed orali per candidati - concorso -

La suddetta istanza era motivata dal voler comprendere le valutazioni della Commissione.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota del 15.1.2020 ha comunicato di aver evaso la richiesta in pari data.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota datata 15 gennaio u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il 15.11.2019, funzionario della P.A., formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti relativi alle prove concorsuali scritte ed orali per candidati - concorso -

La suddetta istanza era motivata dal voler comprendere le valutazioni della Commissione.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota del 15.1.2020 ha comunicato di aver evaso la richiesta in pari data.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota datata 15 gennaio u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare

FATTO

Il sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: *"1) copia di tutti gli intercalari citati nell'appunto per il capo di S.M.A. in data, in quanto sulla base di tali documenti è stata decisa la trasmissione del predetto ricorso gerarchico unitamente all'atto di integrazione alla Stazione Carabinieri dello S.M.A. e da questi all'A.G.; 2) copia di tutta la documentazione che ha costituito l'istruttoria del ricorso gerarchico in parola"*.

Dei documenti di cui al punto 1 il ricorrente era venuto a conoscenza in occasione di un precedente accesso dal medesimo effettuato presso gli uffici di parte resistente.

L'amministrazione ha riscontrato la domanda ostensiva deducendo quanto ai documenti sub 1) che la trasmissione in questione è avvenuta non in forza di tali documenti ma in ragione di quanto esposto nel ricorso medesimo e pertanto non vi sarebbe interesse in capo al ricorrente. Quanto alla restante documentazione, rileva l'amministrazione di aver già consegnato quanto in proprio possesso in occasione dell'accesso effettuato nel mese di luglio 2019.

Contro tale determinazione l'..... ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva riproponendo le ragioni del diniego. Nella seduta dello scorso 20 novembre la Commissione respingeva il ricorso con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2 e chiedeva a parte resistente chiarimenti sulla natura dei documenti di cui al punto 1 al fine di pronunciarsi sulla legittimazione del ricorrente, interrompendo nelle more i termini della decisione.

L'amministrazione in data 9 gennaio 2020 ha trasmesso nota con la quale dichiara che la trasmissione del ricorso gerarchico di che trattasi è intervenuta non in forza degli intercalari contenuti nell'appunto per il capo dello Stato Maggiore quanto in virtù di affermazioni ritenute penalmente rilevanti contenute nel gravame medesimo e concludendo pertanto nella carenza di legittimazione dell'odierno ricorrente ad accedere a quanto richiesto.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota di parte resistente dello scorso e di cui alle premesse in fatto, stante l'insussistenza di interesse qualificato all'accesso in

capo al ricorrente per mancata correlazione tra i documenti richiesti ed il fatto dell'inoltro del ricorso gerarchico, respinge il ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore – – (.....)

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di docente, a seguito di presentazione di domanda per l'inserimento nelle graduatorie di Istituto per la classe di concorso A65 (teorie e tecniche della comunicazione) si è visto attribuire il punteggio pari a Per converso ad altra candidata, la docente, è stato assegnato il punteggio pari a, a giudizio dell'odierno esponente eccessivamente elevato.

Essendo la candidata di che trattasi collocata in posizione peggiore rispetto al ricorrente, questi in data 2 ottobre ha presentato istanza di accesso ai documenti riferiti ai titoli di accesso, agli altri titoli ed al servizio prestato dalla controinteressata.

Parte resistente non ha riscontrato la domanda nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito in termini la Commissione.

Successivamente, in data 5 dicembre u.s., lo stesso ricorrente ha depositato nota integrativa al ricorso con la quale dà atto di una presumibile convocazione dell'Istituto resistente per esercitare l'accesso alla quale tuttavia il ricorrente non ha potuto dare seguito, chiedendo di essere a tal fine riconvocato. Nella seduta plenaria dello scorso 19 dicembre, la Commissione, preso atto della nota integrativa al ricorso, chiedeva al ricorrente di fornire chiarimenti sull'eventuale accesso effettuato e sul perdurante interesse a coltivare il ricorso, interrompendo nelle more i termini della decisione.

In data 24 dicembre il ricorrente ha trasmesso una nota con la quale tuttavia entra nel merito dei titoli della docente e affronta altre questioni rispetto ai chiarimenti domandati nell'ordinanza del 19 dicembre. Dal canto suo parte resistente, in data 27 dicembre ha trasmesso nota con la quale dà atto dell'invito ulteriore rivolto al ricorrente ad esercitare il chiesto accesso in data 13 gennaio 2020.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota di parte resistente dello scorso 27 dicembre, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

Il Sig. in data 2 settembre u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«ogni atto intercorso fra l'Ateneo e l'Ispettorato territoriale del lavoro di in data successiva al 27 giugno 2019 sino alla data di risposta alla presente, in relazione alla nota di convocazione del tentativo di conciliazione, ex art. 11, c. 1, d.lgs. 124/2004, in materia di mancato versamento degli emolumenti relativi al contratto di docenza per l'a.a. 2017/18».*

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di docent a contratto presso l'Università di per l'a.a. 2018/2019 per l'insegnamento Diritto pubblico comparato-IUS/21 per il CdLM Linguaggi e forme della comunicazione LM-92, ravvisato che con nota del 10 giugno 2019 si è provveduto a formale segnalazione dell'Ateneo presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di nonché presso l'Ispettorato per la Funzione Pubblica in forza d'inadempimento nel versamento degli emolumenti per il contratto di docenza per l'a.a. 2017/2018, concluso in data 31 maggio 2019 e per il quale il competente ufficio non ha riscontrato le richieste di aggiornamento sui tempi di pagamento a far data dalla metà del mese di maggio u.s., di talché necessario procedere formalmente nei confronti dell'Ateneo onde imporre il dovere salario e contributivo nonché per ogni azione tesa ad intervenire sull'azione amministrativa tesa a non versare il dovuto ai docenti a contratti entro i termini di conclusione del contratto di docenza, particolarmente dopo il termine di scadenza del contratto, ravvisato che l'Ispettorato territoriale del lavoro di ha trasmesso conseguenziale e tempestiva nota di convocazione del tentativo di conciliazione, ex art. 11, c. 1, d.lgs. 124/2004, in data 27 giugno 2019, Prot., ravvisata la conseguente necessità di acquisire per ogni finalità di tutela per il ritardato pagamento degli emolumenti relativi all'a.a. 2017/2018 ogni atto intercorso fra l'Ateneo e l'Ispettorato territoriale del lavoro di in data successiva al 14 giugno 2019 sino alla data di risposta alla presente, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto ai fini di emolumenti dovuti dall'Ateneo all'accedente, con riserva di tutela, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso”.*

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito in termini la Commissione. Con nota pervenuta in data 17 ottobre parte resistente ha dato atto di aver risposto alla domanda di accesso in data 23 settembre, trasmettendo quanto richiesto ed in proprio possesso e di aver riefettuato tale invio a seguito della presentazione del ricorso. Pertanto, nella seduta plenaria dello scorso 24 ottobre, la Commissione preso atto della nota da ultimo menzionata, dichiarava il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. Con ricorso per revocazione dello scorso 21 dicembre, il si duole della circostanza per cui l'accesso

sarebbe stato concesso in modo parziale, atteso che il documento osteso presentava una parte contenente omissis.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Nel caso che occupa, in realtà, a venire in rilievo, più che un errore di fatto risultante dagli atti in cui sarebbe incorsa la Commissione, è una ostensione parziale del documento oggetto della domanda di accesso.

A fronte di tale circostanza il avrebbe dovuto formulare nuova istanza di accesso e attendere la ponderazione successiva dell'amministrazione.

Pertanto, non sussistendone i presupposti, la domanda di revocazione è inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso per revocazione inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto Comprensivo “.....” Comuni di (.....) e

FATTO

....., docente assunta con contratto a tempo indeterminato, ha presentato in data 16/10/19 al Dirigente Scolastico dell’I.C. “.....” richiesta formale di estrazione di copia:

- a. del verbale del Consiglio di Istituto, recante la delibera dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione delle stesse ai docenti per il corrente anno scolastico;
- b. copia del verbale recante la delibera, per il corrente anno scolastico, del Collegio dei Docenti in *relazione alle proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto;*
- c. copia della documentazione prodotta in sede di confronto tra dirigente scolastico ed RSU, da entrambe le parti, per il corrente anno scolastico riguardo *ai criteri per le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’Istituzione scolastica del personale docente;*
- d. *motivazioni scritte dei provvedimenti di cui trattasi, adottati dal dirigente scolastico pro-tempore Dott.ssa per il caso specifico e personale qui in esame.*

Con provvedimento del 12/11/2019 l’Amministrazione resistente ha fornito:

- a. estratto delibera del consiglio d’istituto relativa a criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi;
- b. copia verbali del Collegio dei docenti del 2 settembre 2015 (proposta criteri) e del 17 settembre 2015 (delibera criteri);
- c. informazione ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 22 c.8 lett. b) del CCNL 2018 - a.s. 2019/20.

Nel provvedimento viene specificato che le motivazioni generali per l’assegnazione della docente al plesso di, verbalmente comunicate ad inizio dell’anno scolastico 2019, si rinviengono a pagina 2 documento informazione ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 22 c.8 lett. b) del CCNL 2018 - a.s. 2019/20.

Dolendosi della circostanza che la documentazione ostesa non corrisponde a quella richiesta, parte ricorrente ha proposto nei termini di legge ricorso alla Commissione.

In particolare, ha dedotto, quanto alla documentazione richiesta di cui alla precedente lettera a), che *il verbale del Consiglio di Istituto recante la delibera delle indicazioni per il corrente anno scolastico* osteso risale alla data del 4 giugno 2015 ed è valido per l’anno scolastico 2014/2015 e non per anni successivi ed il

documento osteso *omette ogni dato ed in particolare il testo della delibera di interesse della ricorrente*; e quanto alla documentazione ostesa di cui alla precedente lettera b) che anch'essa risale al 2015.

La ricorrente ha specificato nel ricorso alla Commissione che *“E' possibile che gli organi collegiali adottino per un anno scolastico delibere il cui testo ripete delibere passate di pari oggetto e contenuto, ma allora le si doveva fornire - il che non è avvenuto - copia della delibera di "riattualizzazione" del pregresso deliberato”*.

Il 5/2/2020 è pervenuta memoria dell'Amministrazione, in cui si dichiara che le delibere sono valide finché l'organo collegiale non provveda ad emanarne nuove e che nel frattempo il CCNL 2018 Comparto Scuola e l'informativa ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 22, c.8 lett. b) del CCNL del 2018, punto c) riporta tutte le informazioni richieste.

Ha specificato che le motivazioni in ordine all'assegnazione della ricorrente al plesso di sono state tutte rese.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dalle parti, ritiene necessario, ai fini del decidere, che l'Amministrazione resistente chiarisca se detenga ulteriore documentazione rispetto a quella ostesa, in quanto per come indicato nel ricorso alla Commissione *“il documento osteso omette ogni dato ed in particolare il testo della delibera di interesse della ricorrente.”*

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente a fornire i chiarimenti, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente: Dott.ssa, in qualità di commissario liquidatore della società – Soc. Coop. Soc. in liquidazione coatta amministrativa

contro

Amministrazione resistente: Inps – Direzione Provinciale di

FATTO

Il 27.11.2019 la Dott.ssa, nella qualità di liquidatore di, società cooperativa sociale in liquidazione, formulava un'istanza di accesso all'INPS ai seguenti dati relativi ad un verbale unico di accertamento e segnatamente richiedeva:

- “1) *se il verbale unico di accertamento e notificazione INPS Gestione n. ID. Inps, matricola, inadempienza dei e/o atto equipollente fosse stato notificato anche ai Sigg.ri, e*
- 2) *se i citati nominativi avessero fatto opposizione o se il disconoscimento dei rapporti di lavoro nei loro confronti fosse divenuto definitivo?*
- 3) *se nel periodo dal al i Sigg.ri, e risultassero avere avuto dei rapporti di lavoro subordinato, o parasubordinato, regolarmente iscritti presso la gestione dipendenti o gestione separata INPS con datore di lavoro o committente Soc. Coop. Soc. già Soc. Coop. Soc.*
- 4) *se nel periodo dalal i Sigg.rie avessero avuto dei rapporti esclusivi di lavoro subordinato regolarmente iscritti a tempo pieno ed indeterminato presso la gestione dipendenti con Soc. Coop. Soc. Onlus Piazza (.....) P.IVA*
- 5) *se nel periodo dal al la Sig.ra avesse avuto un rapporto di lavoro subordinato, o parasubordinato, regolarmente iscritto presso la gestione lavoratori dipendenti o gestione separata con datore di lavoro o committente Soc. Coop. Soc. Onlus Piazza (.....) P.IVA*
- 6) *se nel periodo dalal la Sig.ra risultasse avere avuto un rapporto di lavoro subordinato part time 24 h come fisioterapista con struttura sanitaria accreditata?*

Deduceva a fondamento dell'istanza di accesso che tali informazioni risultavano necessarie ed urgenti ai fini della difesa della società quale parte offesa, già costituita parte civile nell'ambito del procedimento penale n. /, pendente nei confronti degli ex amministratori.

L'INPS con provvedimento datato accoglieva parzialmente l'istanza di accesso in relazione ai superiori punti dall'1 al 3, mentre con riferimento ai superiori punti 4-5-6, con cui venivano richieste informazioni inerenti all'attività lavorativa effettuata dal Sig., dal Sig. e dalla Sig.ra con altri datori di lavoro, non attinenti alla società in liquidazione, l'Istituto comunicava di aver avviato ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006 la procedura per la tutela del diritto di eventuali controinteressati nel procedimento.

Parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la legittimità del rigetto parziale opposto dall'Istituto, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Inps, che specificava che in data il Sig. e la Sig.ra esprimevano la loro opposizione all'istanza di accesso, mentre il Sig. non manifestava alcuna volontà, in quanto la raccomandata di comunicazione al controinteressato era ancora giacente presso l'ufficio postale per il ritiro.

DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione ai controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Non è stato infatti garantito, nella presente fase giustiziale, il contraddittorio con i titolari del diritto alla riservatezza, al fine di consentire loro di presentare osservazioni, memorie, oltre che opporsi al trattamento.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione provinciale di

FATTO

Il 16.12.2019, formulava alla resistente Amministrazione istanza volta ad ottenere l'accesso *ai provvedimenti e documenti vari e relate di notifica da cui si evince il debito del dante causa pensione*

Ha dedotto a fondamento dell'istanza di accesso la necessità di *verificare l'esigibilità del debito del dante causa*, allegando a tal fine documentazione e bollettino con cui veniva richiesta al medesimo la restituzione di somma percepita dal *de cuius* per trattamento di famiglia.

L'Istituto resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, attesa la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale all'accesso, necessitando il ricorrente, quale erede, di documentazione da cui si evinca il debito del dante causa.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La Commissione rileva, peraltro, che nella raccomandata in cui l'Inps chiedeva la restituzione della somma il ricorrente veniva invitato a "*prendere contatto entro 30 giorni dalla ricezione*" con l'Istituto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: e

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

..... e, dopo aver ottenuto un decreto favorevole ai sensi della legge 89/01 per equa riparazione, hanno presentato in data 12.12.2019 una richiesta di accesso al Ministero della Giustizia all'iter liquidatorio inerente al decreto emesso dalla Corte di Appello, considerato che non risultava essere stato mai trasmesso alla Banca d'Italia per il pagamento né comunque messo in lavorazione, nonostante fosse stato emesso e notificato nel 2017.

L'Amministrazione non dava risposta.

In ragione del silenzio rigetto opposto parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

L'interesse alla visione e copia dei documenti richiesti è stato chiaramente dedotto dai ricorrenti.

La Commissione ritiene pertanto il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali i ricorrenti hanno diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Entrate - Catasto Fabbricati

FATTO

Il 10.11.2019, formulava alla resistente Amministrazione un'istanza volta ad ottenere l'accesso *alla pratica* (.....)..... *prot.*

Tale istanza era motivata dalla “*necessità di indagini difensive per attività stragiudiziale promossa da,, e*”

La resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

Perveniva memoria dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di - Ufficio Provinciale - Territorio che specificava che la richiesta formulata dal sig. inerisce alla pratica Docfa prot. n. del 2019 ed “*è generica e del tutto priva di un'ideale motivazione in ordine ai presupposti del richiesto accesso, in particolare in ordine ai contenuti del diritto di difesa invocato: il subalterno relativo al Docfa richiesto è infatti, intestato ai Signori e non risulta affatto spiegato quale sia l'interesse diretto, concreto e attuale dal momento che l'istante si è limitato a dichiarare la presenza di una controversia di natura stragiudiziale con i poc'anzi citati Sig.ri senza null'altro precisare nè documentare per consentire una piena comprensione dell'effettivo stato delle circostanze*”.

L'Agenzia ha altresì aggiunto che:

- 1) *il Docfa richiesto non è relativo al subalterno, come indicato, ma al subalterno È, pertanto, presente un'incoerenza sulla documentazione richiesta;*
- 2) *il Docfa prot. n. del 2019, riguarda la soppressione del sub (area urbana) e quindi contiene tutti elementi, che possono essere ricavati dalle visure ordinarie soggette a tributi catastali. Tra l'altro tale documentazione è già stata richiesta con prot. nn.,,, e (elaborato planimetrico ed elenco subalterni al 2002 e al 2019) e rilasciata dall'Ufficio con la conseguenza che di essa la parte deve ritenersi già nella piena disponibilità”.*

L'Agenzia si è riservata di riesaminare l'istanza di accesso laddove venga corredata di idonea e puntuale motivazione e previa informativa dei controinteressati così come prevista e richiesta dalla Legge.

DIRITTO

Stante quanto dedotto nella memoria dell'Amministrazione resistente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione ai controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Non è stato infatti garantito il contraddittorio con i titolari del diritto alla riservatezza, al fine di consentire loro di presentare osservazioni, memorie, oltre che opporsi al trattamento.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale

FATTO

....., essendo direttamente interessato allo scrutinio, ha richiesto all'Amministrazione resistente il 29/3/2019 estrazione di copia della seguente documentazione:

“scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso - nr. posti, con decorrenza per la promozione alla qualifica di “ispettore superiore” del personale del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria.”

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso il ricorrente ha adito il 5/1/2020 la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l'istanza di accesso è stata presentata il 29/3/2019 e l'Amministrazione non si è pronunciata nei trenta giorni dalla richiesta.

La Commissione è stata adita il 5/1/2020, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, né rilevano, a tali fini, i successivi solleciti.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale Arma Carabinieri

FATTO

Il Mar. Magg. ha chiesto il 30.3.2019 di acquisire copia della "*documentazione istruttoria ed ogni altro documento che ha portato all'emissione del provvedimento di trasferimento d'autorità...*".

Con provvedimento del 29 aprile 2019 l'Amministrazione ha parzialmente concesso l'accesso.

Contro tale diniego parziale parte ricorrente ha adito il 12/1/2020 la Commissione, chiedendo l'accoglimento integrale dell'istanza.

E' pervenuta nota difensiva dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

La Commissione avrebbe dovuto essere adita non oltre il termine, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, di trenta giorni dal provvedimento di parziale rigetto, decorrente dalla data del 29 aprile 2019.

Il ricorso alla Commissione risulta pertanto tardivamente proposto.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Entrate - Divisione Risorse Direzione Centrale - Risorse Umane e organizzazione

FATTO

Il 29.11.2019 il Dott. formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla *“richiesta di nulla osta alla procedura di mobilità presso il Comune di e relativi atti endoprocedimentali ad esso collegati?”*.

La suddetta istanza era motivata dall'essere pubblico dipendente interessato alla conoscenza dei documenti necessari alla cura dei propri interessi giuridici.

L'Agenzia non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Agenzia il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota pervenuta il 23.1.2020 l'Agenzia resistente ha comunicato di aver evaso la richiesta di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'Agenzia resistente e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura

FATTO

Con nota del 2.11.2018, notificata il 24.7.2019, la Prefettura di Palermo ha inibito la detenzione per il sig. di armi, munizioni e materiali esplodenti.

Con ricorso gerarchico notificato in data 31 luglio 2019 la predetta nota della Prefettura è stata impugnata con ricorso gerarchico.

Trascorso infruttuosamente il termine di 90 gg. ha proposto ricorso al competente TAR -, iscritto al N. RG. /

In data 31 ottobre 2019 l'Avv. ha inviato istanza di accesso al Comando provinciale dei Carabinieri, al fine di avere copia della nota prot. n. -, con la quale la Legione Carabinieri - Comando Provinciale di ha proposto alla Prefettura di l'adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi, *a seguito della ricezione da parte di 2 ufficiali dei Carabinieri di alcuni messaggi Whatsapp inviati dal ricorrente ai loro cellulari; messaggi dai quali sarebbe emerso intento suicida a causa della dichiarazione di fallimento della società del ricorrente.*

In data 11.11.2019 la Legione Carabinieri ha dedotto di non poter ostendere quanto richiesto, in quanto atto endoprocedimentale e ha riferito di formulare l'istanza alla Prefettura.

In data 7.11.2019 l'avv. ha formulato la medesima istanza di accesso alla Prefettura.

L'Avv. ha evidenziato che interesse sotteso al diritto di accesso era quello di *avere contezza dei messaggi whatsapp giusta la circostanza che – per quanto ricordi il ricorrente – il messaggio è stato solo uno e dal contenuto non emerge alcun intento suicida.*

L'istanza di accesso veniva rigettata con nota datata 10/01/2020, in quanto il documento in questione rientra nella categoria di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. n. 415 del 10 maggio 1994.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'Avv. ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva che manca agli atti la procura che il signor dovrebbe aver rilasciato in favore dell'Avv., ai fini della rappresentanza dello stesso nel procedimento preordinato alla tutela del suo diritto di accesso.

Al fine di valutare l'ammissibilità del ricorso, la Commissione ha necessità di acquisire la prova del conferimento di siffatta procura.

Ai fini della decisione del ricorso, reputa altresì necessario acquisire dall'Amministrazione resistente un chiarimento, debitamente documentato, in ordine al motivo per il quale nella fattispecie concreta abbia applicato alla documentazione richiesta dall'accidente l'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno 10.5.1994, n. 415, che prescrive quali siano le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenzi istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il legale dell'istante a documentare i propri poteri rappresentativi, nonché l'Amministrazione resistente a fornire l'informazione, debitamente documentata, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento dei predetti incombenzi istruttori.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale Arma dei Carabinieri

FATTO

..... ha presentato istanza di accesso in data all'Amministrazione resistente, richiedendo formale visione/estrazione di copia *“della documentazione telematica riguardante le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del Comando, relative al dato personale della presenza in loco dell'autovettura in uso nell'area adibita a parcheggio per le autovetture private nel giorno dalle ore alle ore”*.

Ha indicato come motivo alla base della richiesta di accesso che *“come comunicato intorno alle ore del, il ricorrente aveva riscontrato sul portellone posteriore dell'autovettura in uso un'ammaccatura, per un danno stimato in circa euro, e pertanto ha presentato l'istanza di accesso ex art. 22 e ss L. 241/90, al fine di potersi avvalere del diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 codice civile e delle altre azioni a tutela. In particolare, l'accesso alle immagini è necessariamente prodromico per verificare se il danno si è verificato all'interno della struttura ai fini dell'esercizio del diritto all'azione risarcitoria in sede civile, anche per via stragiudiziale.”*

L'Amministrazione ha negato l'accesso il 27 dicembre 2019 con la motivazione che l'estrapolazione delle immagini, atteso tra l'altro il carattere militare del sedime e le ragioni giuridiche sottese al particolare trattamento dati, può avvenire unicamente su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Avverso tale diniego all'accesso il ha proposto ricorso a questa Commissione chiedendone che ne venisse dichiarata l'illegittimità.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, in cui è stata sottolineata che l'accesso violerebbe oltre alla riservatezza dell'infrastruttura militare, anche la privacy del personale militare e civile.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione dell'inaccessibilità dei documenti non aventi forma di documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990.

L'art. 22, lettera d), della L. n. 241 del 1990 prevede infatti che per "documento amministrativo" si intende *“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*.

Nella fattispecie concreta la documentazione richiesta non è relativa ad uno specifico procedimento e non concerne attività di pubblico interesse; non può pertanto essere definita documento “detenuto dall'amministrazione”, non avendo valenza rilevante ai fini dell'attività istituzionale dell'ente.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:, titolare dell'istituto Investigativo “.....”, in nome e per conto dell'.....

contro

Amministrazione resistente: Comando Vigili del Fuoco di

FATTO

La dott.ssa, titolare dell'istituto Investigativo “.....” in nome e per conto dell'....., “*al fine di far valere e difendere un eventuale diritto in sede giudiziaria della mandante S.p.A, nonché di tutelarla a fronte dell'elevata richiesta di risarcimento danni pari a circa € da parte della ditta "..... S.r.l"* ha presentato il 26.11.2019 istanza di accesso alla documentazione amministrativa presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di e segnatamente:

- 1) *copia dell'ultimo CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) rilasciato alla società in questione (..... Srl);*
- 2) *copia dei report relativi ai controlli periodici effettuati dal Comando dall'anno 2016 ad oggi (l'attività in questione rientra nella classe C dei D.P.R. n. 151 del 2011);*
- 3) *copia del PEE (Piano di Emergenza e di Evacuazione);*
- 4) *documentazione in possesso al Comando, in corso di validità, relativa ai corsi obbligatori antincendio del personale aziendale (obbligatorio ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08).*

Deducendo che in data 18.12.2019 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco trasmetteva al controinteressato (..... S.r.l.) l'istanza di accesso, parte istante ha adito il Difensore Civico del, che rimetteva per competenza alla Commissione la richiesta di riesame.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione al S.r.l., controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente: SRL

contro

Amministrazione resistente: INPS - Filiale Metropolitana di

FATTO

L'ing., in proprio ed in qualità di Rappresentante Legale e Amministratore Delegato della società S.r.l. società a Socio Unico, con sede legale in ha presentato in data all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, richiesta formale di visione ed estrazione di copia della seguente documentazione relativa al Verbale-unico di accertamento e notificazione n. / e n. / e precisamente:

a) copia dei testi delle dichiarazioni rese in data 7 maggio 2019 agli ispettori Inps da:

1. NATA A IL
2. NATA A IL
3. NATO A IL
4. NATO A L'.....
5. NATA A IL
6. NATA A IL
7. NATO A IL
8. NATO A IL
9. NATA IN IL
10. NATA A IL
11. NATA A IL
12. NATA A IL
13. NATA A IL
14. NATA A IL
15. NATA A IL
16. NATA A IL
17. NATA A IL
18. NATA A IL
19. NATA A IL
20. NATA A IL
21. NATA A IL
22. NATA A IL

- 23. NATA A IL;
- 24. NATA A IL;
- 25. NATO A IL;
- 26. NATO A L'.....;
- 27. NATA A IL;
- 28. NATO A IL

b) copia delle dichiarazioni rese dai Signori

- 1., nato a il;
- 2., nato a il;

c) copia della dichiarazione spontanea del Sig., nato a il

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto che la documentazione richiesta è richiamata specificatamente nel verbale di accertamento, quale probatoria delle contestazioni avanzate dall'ispettorato del Lavoro e pertanto, ai sensi dell'art. 1 Legge 241/90 e successive integrazioni in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, la verifica di detti verbali è essenziale ai fini di un ricorso.

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di in data 5 settembre 2019 ha risposto negativamente alla richiesta di accesso, dichiarando di non essere in possesso dei suddetti documenti ed ha trasmesso in pari data la richiesta di accesso all'INPS Direzione Provinciale di

L'INPS non dava risposta.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Istituto resistente parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

La Commissione in data 24 ottobre 2019 dichiarava il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la società ricorrente allegato al ricorso la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso a tutti i soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, che hanno reso dichiarazioni all'INPS.

Successivamente con provvedimento di data 6 novembre 2019, trasmesso via pec, l'Inps comunicava il diniego dell'istanza di accesso.

L'INPS negava l'accesso per la tutela della riservatezza di tutti i lavoratori dell'azienda, richiamando il decreto ministeriale n. 757 del 1994 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Ha evidenziato l'Istituto che, pur occultando i nominativi dei lavoratori che hanno rilasciato le dichiarazioni, i dati presenti (mansioni svolte, data di assunzione, retribuzioni, modalità di svolgimento) ne consentirebbero l'identificazione.

Contro detto provvedimento veniva proposto in data 25/11/2019 ulteriore ricorso alla Commissione da parte della società S.r.l..

La società notificava ritualmente il ricorso ai controinteressati.

La Commissione nella seduta del 19 dicembre 2019, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della scrivente, invitava le parti a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se i/le lavoratori/trici di cui si chiedeva di conoscere il contenuto delle dichiarazioni, rese nel corso del procedimento ispettivo, fossero ancora "impiegati/e" presso la ditta, interrompendo nelle more, i termini della decisione.

La società ricorrente, in data 15 gennaio 2020, ha inviato documentazione attestante che con riferimento ai lavoratori,,,,,,,,,, e essi non sono più alle dipendenze S.r.l., mentre ha dedotto che i Signori , , , (erroneamente indicata come "....."), hanno intrattenuto rapporti di lavoro dipendente con in passato come lavoratori "giornalieri", mentre i signori,,,,,,,,,,,, e non sono mai stati in alcun modo (né attualmente né in passato) alle dipendenze di S.r.l..

Quanto ai Signori e, la società ha dichiarato che sono attualmente alle dipendenze della società stessa.

L'Inps ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto che i lavoratori sono tutti in forza alla società, ad eccezione di

DIRITTO

La Commissione, imponendo all'Inps di verificare unitamente al ricorrente per quali lavoratori sia cessato il rapporto di lavoro, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento limitatamente alle dichiarazioni rese dai collaboratori/lavoratori che non hanno più rapporti di lavoro con la società.

Ad avviso della più recente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. VI, sent. 20-05-2014, n. 2555) *“il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'articolo 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, va temperato con la tutela di altri diritti tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva.*

Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro o di quelle obbligate in solido con le medesime, per preservare in tal modo l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro.”

Nel quadro giurisprudenziale esposto la possibilità di azioni discriminatorie o indebite pressioni viene meno in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Per le dichiarazioni dei lavoratori ancora in forza alla società, visto l'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 invocato dall'Istituto resistente e considerata l'attualità del pregiudizio che detti lavoratori potrebbero subire in costanza di rapporto di lavoro a causa delle dichiarazioni rese in sede ispettiva - dovendo essere posti in grado di collaborare con le autorità amministrative e giudiziarie, nonché di presentare esposti e denunce senza temere possibili ritorsioni nell'ambiente di lavoro in cui vivono -, il ricorso va rigettato, non avendo, peraltro, la Commissione il potere di disapplicare il citato disposto regolamentare, dovendo a tale fine l'istante rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e lo rigetta per il resto.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Gruppo di

FATTO

..... istanza di accesso del 10 settembre 2019 ha chiesto di venire a conoscenza dei dettagli ed in particolare della persona che ha presentato l'esposto, a seguito del quale è intervenuta una pattuglia dei carabinieri il giorno a casa dell'istante, per controllare le condizioni della medesima e della di lei madre, nel frattempo deceduta.

Con provvedimento del 14 settembre 2019 l'Amministrazione ha negato l'accesso, in quanto la documentazione richiesta contiene dati sensibili riferiti a terzi, sottoposti a tutela secondo le disposizioni dell'art. 59 del D. Lvo. 2003, n. 196.

L'Amministrazione ha ribadito il provvedimento di rigetto il 19.10.2019 ed il 16.12.2019.

Contro tale ultimo diniego parte ricorrente ha adito il 14/1/2020 la Commissione, chiedendo l'accoglimento dell'istanza.

E' pervenuta nota difensiva dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente di aver inviato la richiesta di ostensione della documentazione il 10.9.2019.

Il primo provvedimento di rigetto è del 14 settembre 2019.

L'Amministrazione ha ribadito il provvedimento di rigetto il 19.10.2019 ed il 16.12.2019.

La Commissione avrebbe dovuto essere adita non oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di rigetto, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data del primo provvedimento di diniego del 14 settembre 2019.

Si ricordi, in particolare, che per l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: *"Il carattere decadenziale del termine reca in sé che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo "* ed inoltre *"Qualora il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l'amministrazione ben potrà limitarsi a confermare - con decisione non*

autonomamente impugnabile - la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell'azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l'amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza" (C. di S., A. P., 20.04.2006, n. 7).

Il ricorso alla Commissione risulta pertanto tardivamente proposto.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale per la Provincia di

FATTO

....., Direttore dei servizi generali ed amministrativi MIUR - Comparto Scuola, ha presentato all'Amministrazione resistente in data 1/12/2019 richiesta formale di visionare il proprio fascicolo personale ed eventualmente di estrarre copia della seguente documentazione:

- 1) “*autorizzazione*” allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, rilasciatagli nell'anno 2015 dallo stesso ATP - Frosinone;
- 2) eventuale “*esposto*” con cui l'ATP - ha verosimilmente richiesto e promosso gli accertamenti richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica attraverso la Guardia di Finanza.

Ha indicato i seguenti motivi posti alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

“1. in data 29/11/2019, a seguito di convocazione telefonica del, è comparso dinanzi alla Polizia Tributaria – Gruppo di – Nucleo Speciale Anticorruzione, dove veniva informato di essere sottoposto alle verifiche di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi da 56 a 62 e art. 53, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165;

2. apprendeva perciò che l'avvio del controllo“... finalizzato all'accertamento di attività svolte in violazione della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo d'impieghi e incarichi” era avvenuto su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – con nota n. / e presumibilmente su impulso dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale Provinciale diUfficio (ATP -).”

L'Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, protocollata il 5/2/2020, con cui ha fatto presente che l'autorizzazione risale al 2015 e che non può essere possibile che il ricorrente abbia esercitato attività legate alla libera professione senza autorizzazione e che le informazioni rese dal ricorrente sono contraddittorie e contrastanti.

Ha altresì rappresentato che con nota 9/2/2019 è stata respinta l'istanza di accesso del, in quanto non è in corso alcun procedimento amministrativo e che l'istanza stessa in relazione alla verifica attualmente in atto è stata trasmessa il 6/12/2019 alla Guardia di Finanza, per le valutazioni di competenza.

DIRITTO

La Commissione, nonostante quanto dedotto dall'Amministrazione, ritiene, sin da ora, il ricorso meritevole di accoglimento, in relazione alla documentazione contraddistinta dal n. 1) dell'istanza di accesso.

Il diritto di accesso va, infatti, nel caso di specie garantito, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *"Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti"*, senza che l'amministrazione possa scendere su considerazioni circa l'attuale detenzione, potendo il documento essere stato smarrito.

In relazione al documento contrassegnato con il numero 2), atteso che l'Amministrazione ha dedotto che non vi è in atto alcun procedimento amministrativo e che ha trasmesso l'istanza di accesso alla Guardia di Finanza, per le determinazioni di competenza, la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, invitare le parti a precisare se sull'istanza di accesso si sia pronunciata la Guardia di Finanza.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, di cui al punto 1); in relazione al punto 2) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione, interrompendo nelle more i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Compagnia Carabinieri

FATTO

....., Carabiniere attualmente in servizio presso il Nucleo Radiomobile del Gruppo Carabinieri, alla Sezione, il presentava all'Amministrazione resistente istanza formale di accesso ed estrazione di copia *“del fascicolo dell'istruttoria su una proposta di ricompensa al merito civile, compreso, tutti gli Ordini di Servizio dei giorni, nonché tutti gli atti connessi, nessuno escluso, anche quelli eventualmente ritenuti atti interlocutori”*.

Ha indicato, i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: *"L'istante è portatore di interessi legittimi, pertanto gli atti richiesti, sono necessari ed indispensabili per la propria difesa"*.

Il Comando Carabinieri ha accolto, a dire dell'istante, parzialmente l'istanza di accesso il 4/12/2019.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto il ricorrente ha adito la Commissione.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui sono stati riepilogati tutti i servizi resi dal giorni indicati, con omissione dei dati di militari terzi, in considerazione della riservatezza del servizio svolto.

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

L'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 184/06, prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso. Nel caso di specie entrambi gli elementi non sono ravvisabili nel ricorso presentato il quale, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nel ricorso alla Commissione è stato infatti dedotto *“che il responsabile del procedimento di accesso ha autorizzato l'accesso - implicitamente in modo parziale”*, senza però ulteriormente specificare per quale motivo sia stato parziale.

E' stato poi puntualizzato dal ricorrente di aver *“preso visione di tutta la documentazione posta a disposizione; e di aver estratto, in copia semplice, pagine delle complessive poste a disposizione (NON soddisfattive)”*, senza però far comprendere per quale motivo fossero non soddisfattive.

La Commissione, in ogni caso, preso atto dell'invio di documentazione allegata alla memoria difensiva, dispone la trasmissione della medesima al ricorrente da parte della Segreteria.

PQM

La Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del DPR 184/2006 dichiara inammissibile il ricorso, invitando la Segreteria a trasmettere al ricorrente la documentazione inviata dalla amministrazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine Forense di

FATTO

....., essendo stato invitato il 25.9.2019 all'incontro presso l'ufficio liquidazioni compensi professionali del Consiglio dell'Ordine di, al fine di addivenire ad una eventuale transazione con l'avvocato, in data 30 settembre 2019 ha chiesto al suddetto Consiglio dell'Ordine, ai sensi della L.241/90, la seguente documentazione, per tutelare i propri interessi giuridici:

- a) istanza presentata dall'avvocato per attivare il procedimento conciliativo presso l'ufficio competente del Consiglio dell'Ordine;
- b) copia del verbale relativo all'incontro del 25.09.2019, contenente le richieste presentate dall'avvocato
- c) documentazione presentata dall'avvocato quale allegato all'istanza iniziale;
- d) documentazione presentata all'incontro citata nel verbale ovvero allegata allo stesso.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso parte ricorrente in data 29/11/2019 ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione nella seduta del 19 dicembre 2019, non risultando agli atti la prova che l'istanza di accesso fosse stata ricevuta dall'Amministrazione resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec, invitava la parte ricorrente a fornire copia della stessa, interrompendo, nelle more dell'adempimento dell'incombente istruttorio, i termini di legge.

In data 21/1/2020 è pervenuta la richiesta documentazione.

DIRITTO

La Commissione, a seguito dell'adempimento dell'ordinanza istruttoria, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse vantato deve qualificarsi quale endoprocedimentale come tale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, in ragione della partecipazione del ricorrente all'incontro presso l'ufficio liquidazioni compensi professionali del Consiglio dell'Ordine di

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il - Ambito Territoriale di

FATTO

Il 18.11.2019, appartenente al personale educativo convitti dello Stato, riformulava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso - la precedente del 15/10/2019 a dire dell'Amministrazione era troppo generica - e segnatamente richiedeva copia della documentazione *“inerente all'ultima immissione in ruolo con riserva M (L.68/99 E C.M. 248/2000) e alle assunzioni a tempo determinato per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20 in riferimento al Personale Educativo della Provincia di”*.

A fondamento di tale istanza era dedotta *la verifica dello stato degli accantonamenti dei posti con riserva “M”, in applicazione della L.68/99 E C.M. 248/2000 aliquote riservate ed il relativo scorrimento nelle procedure di immissione in ruolo e di assunzione a tempo determinato in riferimento al Personale Educativo nella Provincia di*

Deduceva la ricorrente che l'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione la ricorrente adiva il 17/1/2020 la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha dedotto di aver dato riscontro all'istanza di accesso, con provvedimento di rigetto datato 12/12/2019, trasmesso via pec alla il 13/12/2019, come da ricevuta allegata.

Ha precisato che tra il personale educativo attualmente di ruolo nella Provincia di non configura alcun riservista “M”, che abbia usufruito della suddetta precedenza come causale di immissione.

Ha dedotto che le informazioni richieste sulle assunzioni a tempo determinato del personale educativo aa.ss. 2017/2018, 2018/19, 2019/20 possono essere recuperate dal sito del Liceo Scientifico di, scuola polo di riferimento per le convocazioni e le individuazioni delle nomine a tempo determinato di tutto il personale comparto scuola.

DIRITTO

La Commissione rileva che la pec è stata inviata dall'Amministrazione ad un indirizzo errato, in quanto nell'istanza di accesso era indicato mentre il provvedimento è stato inviato a

In ogni caso la Commissione rileva che il ricorso è fondato e va accolto, avendo l'istante un interesse diretto, concreto ed attuale, ad accedere alla documentazione richiesta, trattandosi di procedure di immissione in ruolo e di assunzione a tempo determinato in riferimento al personale educativo, cui appartiene, nell'ambito di competenza dell'Ufficio Scolastico Provinciale di

Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che il diritto di accesso nella fattispecie concreta è uno strumento per acquisire atti e documenti puntuali.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La ricorrente, in qualità di consigliere presso il Comune di, nel corso di una seduta della terza Commissione consiliare del 29.10.2019 ha chiesto di accedere a tutta la documentazione contabile (fatture di acquisto e bolle di consegna) relativa alla ditta che gestisce la mensa comunale ossia la s.r.l. al fine di verificare la qualità del cibo fornito nelle mense comunali. La richiesta ostensiva è stata anche trasmessa via pec al Comune resistente in data 25.11.2019. L'amministrazione resistente con provvedimento del 25.11.2019 ha inviato alla ricorrente i documenti inviati dalla ditta a seguito di controllo a campione circa il così detto KM zero di alcuni alimenti, che completa la dichiarazione della ditta contenente l'elenco dei fornitori locali.

Il provvedimento del 25.11.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione in data 27.11.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. In particolare, lamenta la ricorrente di avere ricevuto solo n. fotografie illeggibili e i "DDT". Successivamente la ricorrente ha trasmesso alla Commissione un'integrazione al ricorso.

La Commissione, con decisione del 19.12.2019, dopo avere ribadito la propria competenza ad esaminare il gravame, ha accolto il ricorso atteso che la ricorrente aveva già avuto accesso ad una parte dei documenti e, pertanto, che la medesima appariva titolare di un interesse ad accedere all'intera documentazione in possesso del Comune acceduto al fine di potere esercitare il proprio mandato.

Successivamente, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione la risposta della ditta denominata e del Comune di del 16.01.2020, a parere della ricorrente elusiva della sua richiesta di aver copia delle fatture relative alla mensa scolastica facendone motivo di ulteriore ricorso in ottemperanza alla Commissione stessa.

DIRITTO

La Commissione non può che dichiarare inammissibile il ricorso dovendo l'istante rivolgersi all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti e interessi, atteso che non rientra tra i poteri della Commissione quello di obbligare l'Amministrazione ad ottemperare alle proprie decisioni.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CASA CIRCONDARIALE DI

PEC:

e p.c.

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: c/ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – C.C. DI

In riscontro all'istanza del Sig., registrata al protocollo DICA con il n. del 14/01/2020, con la quale si lamenta il silenzio da parte dell'amministrazione resistente, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del 18 settembre 2019, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del 18 settembre 2019. Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig., per i conseguenti adempimenti, con richiesta di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO MILITARE ESERCITO

.....

PEC:

e p.c.

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: c/ MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

In riscontro all'istanza del Sig., registrata al protocollo DICA con il n. del 28/01/2020, con la quale si lamenta il silenzio da parte dell'amministrazione resistente, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del 20 novembre 2019, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del 18 settembre 2019. Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig., per i conseguenti adempimenti, con richiesta di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

Ministero della Salute

Gabinetto

PEC:

e, p.c. Sig.

PEC:

OGGETTO: c/ Ministero della Salute
Sollecito D 3.87 del 18/9/2019

Si ritrasmette la lettera di intervento adottata da questa Commissione per l'accesso in data 18 settembre 2019, ad oggi rimasta inevasa, con richiesta di fornire cortese urgente riscontro.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Gruppo Carabinieri Forestale di

FATTO

Il Sig., imprenditore e nella qualità di delegato della, in data 22 agosto 2019 ha presentato all'amministrazione resistente richiesta di accesso al fascicolo concernente la ricorrente e riferito alla istanza per l'ampliamento di una cava sita su un terreno di proprietà comunale.

In data 21 novembre 2019 riferisce che il chiesto accesso è stato autorizzato, ma solo in parte, senza tuttavia indicare i documenti non ostesi. Pertanto, in data 6 dicembre 2019 ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva mentre il ricorrente, con nota dello scorso 23 dicembre ha informato di aver avuto ulteriori informazioni e documenti da parte dell'amministrazione resistente e che restava in attesa di quelle definitive.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Stante il tenore della nota depositata da parte ricorrente del 23 dicembre u.s., con la quale si fa presente che allo stato la documentazione trasmessa da parte resistente è al vaglio della, la Commissione invita parte ricorrente a voler comunicare se all'esito di tale valutazione è suo interesse coltivare il ricorso depositato o se, viceversa, la documentazione ostesa sia satisfattiva della istanza di accesso a suo tempo presentata, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Casa circondariale di “.....”

FATTO

Il Sig., Assistente Capo di Polizia Penitenziaria ha presentato in data 23/10/2019 istanza di accesso agli atti, per *"valutare eventuali azioni legali avverso i provvedimenti del ritiro dell'arma di ordinanza e successivo invio...presso la C.M.O. di"*.

L'Amministrazione ha respinto l'istanza invocando la sottrazione all'accesso prevista dal D.M. 115/1996 che, all'art. 3, elenca i documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica tra i quali ricade anche la relazione riservata redatta da un pubblico ufficiale che ha fatto insorgere l'esigenza di una tempestiva adozione della misura di sottrazione dell'arma individuale.

Avverso il rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui ricostruisce la vicenda e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il provvedimento di diniego si fonda sulle previsioni di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 115/96, che individua le *“Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica”* che, prevede, in particolare, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, la sottrazione all'accesso delle seguenti categorie di documenti: *“a) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti che contengono notizie la cui conoscenza sia di pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica degli istituti penitenziari e dell'attività di prevenzione e repressione della criminalità; b) atti e documenti attinenti a segnalazioni anche anonime nonché esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali; c) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale nei limiti strettamente necessari ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblici; d) documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici; e) documenti concernenti la sicurezza degli edifici, degli uffici, delle infrastrutture dei beni e dell'attività dell'amministrazione; f) atti e documenti concernenti l'acquisizione, la*

protezione e la custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati di pertinenza dall'amministrazione penitenziaria; g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblici e degli istituti penitenziari nonchè' la prevenzione e la repressione della criminalità; h) atti e documenti in materia di programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, dei materiali e delle scorte dell'amministrazione penitenziaria nei limiti strettamente necessari ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblici; i) documenti relativi alla sicurezza ed alla protezione del personale dell'amministrazione nonchè dei detenuti e degli internati; l) documenti relativi alla prima assegnazione, al trasferimento ed alla traduzione dei detenuti e degli internati nonchè al loro piantonamento in luoghi esterni di cura; m) documenti relativi all'assegnazione dei detenuti e degli internati nelle diverse sezioni degli istituti penitenziari; n) documenti relativi a gare d'appalto dichiarate segrete dalla legge”.

Per quanto sopra e visto quanto rappresentato dall'Amministrazione in ordine alla esistenza delle ragioni che hanno comportato la sottrazione all'accesso dei documenti, in quanto ricadenti nella citata previsione regolamentare, la Commissione non può che rigettare il ricorso non avendo il potere di disapplicare il citato provvedimento, dovendosi a tale fine il ricorrente rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. ha presentato in data 07.06.2019 e 15.07.2019 all'Inps, sede di, un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della documentazione (indennità di disoccupazione, naspi, assegni familiari, altri contributi) percepiti dalla ex compagna, sig.ra deducendo di avere interesse a conoscere tale documenti, in relazione alla controversia relativa alla determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore.

Deducendo di aver ricevuto solo parte dei documenti, in data 19.07.2019, e che a seguito dei suoi solleciti, l'Istituto ha continuato a rifiutare di rispondere, ha adito la Commissione, con ricorso proposto in data 7 gennaio 2020, affinché assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva e documenta di aver riscontrato l'istanza di accesso con la PEC del 19/7/2019

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione con nota del 19 luglio 2019 con la conseguenza che il ricorso alla Commissione, è stato presentato allorché era ampiamente decorso il termine di legge per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento, restando irrilevante la presentazione di solleciti che il ricorrente deduce essere rimasti privi di riscontro, venendo in rilievo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23/09/2016, n. 3928) in base al quale *“la determinazione assunta dall'amministrazione su un'istanza di accesso già proposta e definita, a meno che non vi sia una nuova istruttoria e/o una nuova e diversa motivazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e perciò non è autonomamente impugnabile con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7; successivamente, Sez. V, n. 9378 del 2010; sulla inammissibilità, in generale, dell'atto meramente confermativo, cfr. Sez. V, n. 3462 del 2015, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 116, co. 4, c.p.a.)”*.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso (qualificata come accesso civico ai sensi del D.lgs. 33/2013), diretta ad ottenere copia dei provvedimenti emessi a conclusione procedimento iniziato ad istanza di parte, ai sensi della L.241/90, relativo alla richiesta del 29/10/2019 n. di autorizzazione paesaggistica sostitutiva da parte della società S.r.l.s. dallo stesso rappresentata.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso (ancorché proposta ai sensi del d.lgs. 33/2013) può essere riqualificata come proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/90, atteso che si tratta di un caso evidente di accesso endoprocedimentale, con la conseguenza che il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere alla documentazione richiesta, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso (qualificata come accesso civico, ai sensi del D.lgs. 33/2013) diretta ad ottenere copia della documentazione relativa alla richiesta di "disarcico" di alcuni ruoli a suo carico di natura previdenziale.

L'Istituto riscontrava l'istanza trasmettendo il "... n° /" oscurato, tuttavia, della parte relativa ad atti meramente interni costituiti dalla "... *della Direzione Centrale del*".

L'istante ha, quindi, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'.... ha fatto pervenire una nota in cui deduce che, all'esito del procedimento di riesame dinnanzi al Responsabile anticorruzione e trasparenza, in data 24/01/2020 ha provveduto a soddisfare l'istanza, inviando la "... n. del" oggetto dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, in disparte la questione relativa alla riqualificazione dell'istanza di accesso civico come proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/90, vista la nota dell'Amministrazione, ritiene cessata la materia del contendere e che il ricorso sia, pertanto, divenuto improcedibile.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il Col.ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso rivolta a prendere visione della documentazione relativa alla procedura di avanzamento al grado superiore di Generale di Brigata Aerea per l'anno, alla quale aveva partecipato risultando idoneo, ma non iscritto nei quadri di avanzamento.

L'Amministrazione ha accolto parzialmente l'istanza ad eccezione delle parti dei verbali e delle schede valutative relative agli Ufficiali giudicati idonei ma non iscritti nel quadro di avanzamento.

Deducendo di aver avuto solo parziale soddisfazione della sua istanza ha adito la Commissione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui ricostruisce l'*iter* dell'istanza di accesso, la sua trasmissione, in parte, all'Ufficio competente, la notifica ai controinteressati e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto, in relazione agli Ufficiali idonei non inclusi nello stato di avanzamento, non sussiste un interesse differenziato all'accesso, anche tenuto conto di quanto dedotto dall'Amministrazione in ordine alla assoluta irrilevanza della collocazione degli idonei negli anni precedenti per le procedure degli anni successivi, in quanto, ai fini dell'avanzamento, gli Ufficiali interessati sono presentati in Commissione nel loro mero ordine di ruolo, il quale rispecchia unicamente l'ordine con il quale essi hanno conseguito il grado che, allo stato, rivestono e che in nulla incide sulla valutazione effettuata dalla Commissione.

In relazione a tale aspetto, quindi, l'istanza di accesso appare finalizzata a esercitare un non consentito controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., avendo ricevuto la notifica di un avviso orale da parte del Questore, ha rivolto un'istanza di accesso agli atti finalizzata a conoscere la documentazione posta alla base del provvedimento.

L'Amministrazione ha rigettato l'istanza rilevando che i documenti richiesti sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1 della l. 241/1990 e dell'art. 3 del D.M. 415/1994 che individua le *“Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità”*.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha invocato la sottrazione all'accesso dei documenti richiesti, in quanto ricadenti nella previsione dell'art. 3 del D.M. 415/1994, riteneva necessario, ai fini della decisione del ricorso, un chiarimento in ordine alla specifica lettera del citato art. 3 alla quale risulterebbe riconducibile la sottrazione all'accesso della documentazione richiesta

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenzi istruttori, i termini di legge sono stati interrotti.

La Questura ha fatto pervenire una nota in cui rileva che la sottrazione all'accesso si giustifica alla luce della lett. a) del D.M. 415/1994 ed insiste per il rigetto del ricorso

DIRITTO

La Commissione, prende atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha invocato la sottrazione all'accesso dei documenti richiesti, in quanto ricadenti nella previsione dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. 415/1994, in base al quale sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: *“a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti*

di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.

Per quanto sopra il ricorso va respinto non avendo la Commissione il potere di disapplicare il citato provvedimento, dovendosi il ricorrente rivolgere, a tal fine, all’Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri "....." Compagnia di

FATTO

L'appuntato ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento da cui era scaturito il provvedimento di ritiro della pistola e del materiale in dotazione.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione affinché rivalutasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui rileva che il rigetto dell'istanza deriva dal fatto che il citato provvedimento di ritiro dell'arma era scaturito da un procedimento penale, instaurato presso la Procura della Repubblica di, e che la competente A.G. non aveva autorizzato l'ostensibilità degli atti di polizia giudiziaria ai fini amministrativi, perché tuttora in corso le fasi delle indagini preliminari

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha dedotto l'esistenza di atti soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e rilevato che le esigenze di segretezza risultano confermate dalla deduzione dell'Amministrazione stessa di aver ricevuto espresso diniego dall'Autorità inquirente all'ostensione degli atti richiesti, non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig. in rappresentanza della s.r.l. presentava, tramite posta certificata, istanza di accesso ai documenti amministrativi, e richiedeva l'estrazione di copia *“dei verbali di SIT, delle dichiarazioni rese e dei documenti tutti, anche interlocutori, allegati al verbale unico di accertamento e notificazione n./..... del prot. emesso nei confronti della SRL e notificato in data”*.

Nella parte relativa alla specificazione dell'interesse diretto, concreto e attuale per la tutela della situazione giuridicamente rilevante l'istante dichiarava: *“valutazione atti e documenti ai fini della presentazione del ricorso amministrativo”*.

L'Ispettorato, con nota del 21/10/2019 accoglieva parzialmente la richiesta di accesso, negandola in relazione alle *“Sommarie Informazioni Testimoniali”* acquisite dagli ispettori nel corso degli accertamenti.

Avverso il provvedimento l'odierno ricorrente si è rivolto alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

La Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2019, rigettava il ricorso in relazione alla richiesta di accesso alle dichiarazioni resa da soggetti che risultano dipendenti della società, non potendo disapplicare il disposto regolamentare invocato dall'Amministrazione.

In relazione alle dichiarazioni dei soggetti che, invece, non risultavano alle dipendenze della società, attesa la pacifica esistenza di un procedimento penale, la Commissione invitava l'Ispettorato a richiedere alla competente Procura della Repubblica se gli atti trasmessi fossero soggetti a segretezza ai sensi dell'art. 329 c.p.p.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono stati interrotti.

L'Ispettorato ha adempiuto all'incombenza richiesto ed ha interpellato la competente Procura la quale ha negato il nulla osta all'accesso rilevando che l'esistenza di un'indagine ancora in corso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione e rilevato che le esigenze di segretezza risultano confermate dall'espresso diniego dall'Autorità inquirente all'ostensione degli atti richiesti, non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. presentava istanza di accesso all'INPS di diretta ad ottenere copia della documentazione (indennità di disoccupazione, naspi, assegni familiari, altri contributi) concernente la sig.ra, deducendo di avervi interesse in relazione alla controversia relativa alla determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore,

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'INPS, che non aveva positivamente accolto la sua istanza, ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che, in effetti, per errore materiale, non ha riscontrato l'istanza di accesso che, comunque, nel merito, va respinta, in ragione della propria normativa regolamentare e della prevalenza della riservatezza dei terzi sull'interesse dell'istante.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla sig.ra, soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente: S.p.A

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

Il Sig., quale procuratore speciale della società “..... S.p.A.” presentava all’Agenzia delle Entrate un’istanza di accesso diretta ad ottenere copia della stima eseguita dall’Ufficio per l’attribuzione della rendita catastale dell’immobile sito in comune di, censito al Foglio, Mappali, sub, graffato al Mappale, introdotta in banca dati in data, e del successivo accertamento.

L’Agenzia accoglieva l’istanza con provvedimento del

Il ricorrente deduce che, successivamente, in sede di esecuzione dell’accesso, l’Agenzia negava l’esistenza della documentazione richiesta alla quale aveva dapprima assentito l’accesso e, dopo aver inoltrato una diffida all’Amministrazione, l’istante si è rivolto alla Commissione

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, reputa necessario che l’Amministrazione chiarisca se, nonostante il provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso, il documento richiesto non sia stato reperito o sia per altre ragioni inesistente.

Nelle more dell’adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l’Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. presentava istanza di accesso all'INPS di diretta ad ottenere copia della documentazione (indennità di disoccupazione, naspi, assegni familiari, altri contributi) riguardante la Sig.ra, sua ex compagna, deducendo di avervi interesse in relazione alla controversia con la stessa pendente relativa all'affidamento ed alla determinazione contributo al mantenimento dei figli minori,

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'INPS, che non aveva positivamente accolto la sua istanza, ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha fatto pervenire una nota in cui rileva che il ricorso è infondato alla luce della propria normativa regolamentare e della prevalenza della riservatezza dei terzi sull'interesse dell'istante.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Sig.ra, soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – D.P. di

FATTO

La Sig.ra formulava all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso alla denuncia di successione del sig., rilevando a riguardo che quest'ultimo, in data 09.08.2016, aveva inoltrato alla propria compagnia assicurativa la denuncia di un sinistro occorso all'istante presso la sua abitazione.

L'Agenzia ha respinto l'istanza di accesso con nota del 9/9/2019 invocando la specialità della disciplina dell'accesso alle denunce di successione e rilevando l'impossibilità di ostensione senza un'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Con ricorso proposto in data 29/1/2020 l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione con nota del 9 settembre 2009 con la conseguenza che il ricorso alla Commissione è stato presentato allorché era ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. presentava istanza di accesso all'INPS di diretta ad ottenere copia della documentazione (indennità di disoccupazione, naspi, assegni familiari, altri contributi) riguardante la Sig.ra, sua ex compagna, deducendo di avervi interesse in relazione alla controversia con la stessa pendente relativa all'affidamento ed alla determinazione contributo al mantenimento del figlio minore.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'INPS, che non aveva positivamente accolto la sua istanza, ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che l'accesso va negato in ragione della propria normativa regolamentare e della prevalenza della riservatezza dei terzi sull'interesse dell'istante.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Sig.ra , soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione in relazione ad un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A.

L'Autorità ha riscontrato l'istanza ed ha richiamato la sua precedente nota del 1 ottobre 2019, in cui aveva fatto presente quali fossero i fascicoli disponibili in formato cartaceo – a seguito del riordino del suo archivio – e quali fossero quelli disponibili in formato elettronico.

Inoltre l'Autorità stessa aveva, in quella sede, rilevato quanto segue in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso:

“Nell'ambito dei due elenchi sopra forniti rientrano anche i fascicoli cui fanno riferimento le sette richieste di accesso pervenute il 24 settembre u.s. (pur recanti date diverse).

L'Autorità, in chiave di collaborazione e trasparenza, manifesta ancora una volta la più ampia disponibilità a corrispondere alle predette richieste e a quelle che dovessero pervenire in futuro. Allo scopo però di evitare i problemi più volte verificatisi in passato nell'interpretazione delle richieste di accesso o nella valutazione della completezza dei riscontri forniti dall'Ufficio, si pongono a disposizione tutti i fascicoli sopra enumerati presso la sede del Pertanto, la S.V. potrà chiedere di esercitare il diritto di accesso attraverso la consultazione ed eventualmente la richiesta di copia di singoli atti ritenuti di interesse, previo appuntamento da concordare tramite invio di una e-mail all'indirizzo

I fascicoli saranno posti a disposizione presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30”.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene in primo luogo il ricorso inammissibile in quanto la richiesta appare analoga a quella da cui è scaturito il ricorso deciso dalla Commissione nella seduta del 29 novembre 2018.

La Commissione osserva, inoltre, che la nota richiamata dall'Amministrazione e sopra riportata va interpretata come un accoglimento dell'istanza di accesso attraverso la messa a disposizione dei fascicoli, con invito alla consultazione ai fini dell'estrazione degli atti di interesse.

Tale manifestazione di volontà dell’Autorità appare, peraltro, in linea con quanto auspicato da questa Commissione che, in numerose precedenti decisioni, aveva evidenziato l’opportunità - anche alla luce dei numerosi ricorsi presentati dall’istante – che le parti concordassero un incontro presso l’Ufficio dell’Amministrazione - che a ciò si era già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. potesse visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano che egli ritiene di proprio interesse.

Anche per tali ragioni il ricorso appare inammissibile.

PQM

La Commissione, dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione in relazione ad un'ispezione condotta presso la S.p.A.

L'Autorità ha riscontrato l'istanza richiamando la sua precedente nota del 1 ottobre 2019, in cui aveva fatto presente quali fossero i fascicoli disponibili in formato cartaceo – a seguito del riordino del suo archivio – e quali fossero i fascicoli disponibili in formato elettronico.

Inoltre l'Autorità stessa aveva in quella sede rilevato quanto segue in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso:

“Nell'ambito dei due elenchi sopra forniti rientrano anche i fascicoli cui fanno riferimento le sette richieste di accesso pervenute il 24 settembre u.s. (pur recanti date diverse).

L'Autorità, in chiave di collaborazione e trasparenza, manifesta ancora una volta la più ampia disponibilità a corrispondere alle predette richieste e a quelle che dovessero pervenire in futuro. Allo scopo però di evitare i problemi più volte verificatisi in passato nell'interpretazione delle richieste di accesso o nella valutazione della completezza dei riscontri forniti dall'Ufficio, si pongono a disposizione tutti i fascicoli sopra enumerati presso la sede del Pertanto, la S.V. potrà chiedere di esercitare il diritto di accesso attraverso la consultazione ed eventualmente la richiesta di copia di singoli atti ritenuti di interesse, previo appuntamento da concordare tramite invio di una e-mail all'indirizzo

I fascicoli saranno posti a disposizione presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30”.

Il Sig. ha, ciononostante, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto la nota dall'Amministrazione, che fa richiamo alla precedente nota sopra riportata, va interpretata come un accoglimento dell'istanza di accesso attraverso la messa a disposizione dei fascicoli, con invito alla consultazione ai fini dell'estrazione degli atti di interesse.

Tale manifestazione di volontà dell'Autorità appare, peraltro, in linea con quanto auspicato da questa Commissione che, in numerose precedenti decisioni, aveva evidenziato l'opportunità - anche alla

luce dei numerosi ricorsi presentati dall'istante – che le parti concordassero un incontro presso l'Ufficio dell'Amministrazione - che a ciò si era già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. potesse visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano che egli ritiene di proprio interesse.

PQM

La Commissione, dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione in relazione a due fascicoli che lo hanno visto contrapposto alla S.p.A. (fascicoli nn. e).

L'Autorità ha riscontrato l'istanza richiamando la sua precedente nota del 1 ottobre 2019, in cui aveva fatto presente quali fossero i fascicoli disponibili in formato cartaceo – a seguito del riordino del suo archivio – e quali fossero i fascicoli disponibili in formato elettronico.

Inoltre l'Autorità stessa aveva in quella sede rilevato quanto segue in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso:

“Nell'ambito dei due elenchi sopra forniti rientrano anche i fascicoli cui fanno riferimento le sette richieste di accesso pervenute il 24 settembre u.s. (pur recanti date diverse).

L'Autorità, in chiave di collaborazione e trasparenza, manifesta ancora una volta la più ampia disponibilità a corrispondere alle predette richieste e a quelle che dovessero pervenire in futuro. Allo scopo però di evitare i problemi più volte verificatisi in passato nell'interpretazione delle richieste di accesso o nella valutazione della completezza dei riscontri forniti dall'Ufficio, si pongono a disposizione tutti i fascicoli sopra enumerati presso la sede del

Pertanto, la S.V. potrà chiedere di esercitare il diritto di accesso attraverso la consultazione ed eventualmente la richiesta di copia di singoli atti ritenuti di interesse, previo appuntamento da concordare tramite invio di una e-mail all'indirizzo

I fascicoli saranno posti a disposizione presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30”.

Il Sig. ha, ciononostante, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto la nota dall'Amministrazione, che fa richiamo alla precedente nota sopra riportata, va interpretata come un accoglimento dell'istanza di accesso attraverso la messa a disposizione dei fascicoli, con invito alla consultazione ai fini dell'estrazione degli atti di interesse.

Tale manifestazione di volontà dell’Autorità appare, peraltro, in linea con quanto auspicato da questa Commissione che, in numerose precedenti decisioni, aveva evidenziato l’opportunità - anche alla luce dei numerosi ricorsi presentati dall’istante – che le parti concordassero un incontro presso l’Ufficio dell’Amministrazione - che a ciò si era già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. potesse visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano che egli ritiene di proprio interesse.

PQM

La Commissione, dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso all'Amministrazione in relazione ad una serie di fascicoli che a suo dire risulterebbero “non rinvenibili” chiedendo copia delle denunce eventualmente presentate in relazione al fatto che tali fascicoli risultavano smarriti.

L'Autorità ha riscontrato l'istanza deducendo, in relazione al fascicolo n., che l'istanza è stata accolta e sono stati trasmessi gli atti richiesti ed, in relazione agli altri fascicoli, che la documentazione è archiviata digitalmente ed alla stessa egli può accedere previo appuntamento, con la conseguenza che non esistono denunce di smarrimento in quanto non si tratta di fascicoli “*non rinvenibili*”.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito la Commissione ritiene il ricorso infondato atteso che l'Autorità ha dedotto che non esiste nessuna denuncia di smarrimento dei fascicoli che, invece, sono a disposizione dell'istante come già in precedenza comunicato

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione in relazione ad un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A.

L'Autorità ha riscontrato l'istanza ed ha richiamato la sua precedente nota del 1 ottobre 2019, in cui aveva fatto presente quali fossero i fascicoli disponibili in formato cartaceo – a seguito del riordino del suo archivio – e quali fossero quelli disponibili in formato elettronico.

Inoltre l'Autorità stessa aveva, in quella sede, rilevato quanto segue in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso:

“Nell'ambito dei due elenchi sopra forniti rientrano anche i fascicoli cui fanno riferimento le sette richieste di accesso pervenute il 24 settembre u.s. (pur recanti date diverse).

L'Autorità, in chiave di collaborazione e trasparenza, manifesta ancora una volta la più ampia disponibilità a corrispondere alle predette richieste e a quelle che dovessero pervenire in futuro. Allo scopo però di evitare i problemi più volte verificatisi in passato nell'interpretazione delle richieste di accesso o nella valutazione della completezza dei riscontri forniti dall'Ufficio, si pongono a disposizione tutti i fascicoli sopra enumerati presso la sede del

Pertanto, la S.V. potrà chiedere di esercitare il diritto di accesso attraverso la consultazione ed eventualmente la richiesta di copia di singoli atti ritenuti di interesse, previo appuntamento da concordare tramite invio di una e-mail all'indirizzo

I fascicoli saranno posti a disposizione presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30”.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto sovrapponibile a quelli già decisi nella riunione dell'11 febbraio 2016 e del 15 febbraio 2019, anch'essi avente ad oggetto la richiesta della documentazione istruttoria di cui al fascicolo n., in una situazione in cui, peraltro, l'Amministrazione aveva dichiarato di aver messo a disposizione dell'istante tutto quanto in proprio possesso in relazione al predetto fascicolo.

La Commissione osserva, inoltre, che la nota richiamata dall'Amministrazione e sopra riportata va interpretata come un accoglimento dell'istanza di accesso attraverso la messa a disposizione dei fascicoli, con invito alla consultazione ai fini dell'estrazione degli atti di interesse.

Tale manifestazione di volontà dell'Autorità appare, peraltro, in linea con quanto auspicato da questa Commissione che, in numerose precedenti decisioni, aveva evidenziato l'opportunità - anche alla luce dei numerosi ricorsi presentati dall'istante - che le parti concordassero un incontro presso l'Ufficio dell'Amministrazione - che a ciò si era già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. potesse visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano che egli ritiene di proprio interesse.

Anche per tali ragioni il ricorso appare inammissibile.

PQM

La Commissione, dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale Arma dei Carabinieri

FATTO

L'App. ha presentato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in data, un'istanza di accesso al fine di poter prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti relativi ai provvedimenti di trasferimento adottati dall'Amministrazione, al fine di tutelare il suo diritto di difesa nel giudizio di impugnazione del provvedimento di diniego alla domanda di trasferimento definitivo, pendente innanzi al TAR per il

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota con cui deduce che, per problemi tecnici, ha riscontrato l'istanza di accesso con atto notificato all'istante solo in data 10 gennaio 2020, negando l'accesso

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione del rigetto della domanda di trasferimento dell'istante, la cui impugnazione è pendente innanzi al TAR competente. Sotto il profilo dell'interesse la ricorrente ha dedotto nella propria istanza di voler conoscere gli esiti di analoghe domande, per potere tutelare la propria posizione ed evidenziare disparità di trattamento a suo danno.

Pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve essere garantito atteso che la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.